



Sentenza n. 85/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **14 maggio 2024** ha posto in decisione la
seguente

SENTENZA

giudizio iscritto al n. **23853** del registro di segreteria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO

LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in

Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, PEC: calabria.procura@corteconti-cert.it ;

attrice

CONTROL

1. MAZZA ANNAMARIA, nata il 26 agosto 1957 a Catanzaro, C.F.

MZZNMR57M66C352K, e residente a Catanzaro (CZ) in Traversa Prima

Antonio Masciari n.1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Paolo Battaglia in Catanzaro, alla Via Lidonnici n.12, con domicilio digi-

tale PEC paolo.battaglia@avvocraticanzaro.legalmail.it, giusta procura in

data 31.1.2024 allegata alla memoria di costituzione depositata

	digitalmente il 16.4.2024;	
	convenuta	
	2. CANDELIERE MAURIZIO , nato il 2 dicembre 1963 a Catanzaro, C.F.	
	CNDMRZ63T02C352W, e residente a Montauro (CZ) in Contrada Man-	
	drelli, 4 – Piano 2, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Vittorio Cosco,	
	PEC: vittorio.cosco@avvocaticatanzaro.legalmail.it giusta procura in data	
	11.4.2024 allegata alla memoria di costituzione depositata digitalmente il	
	20.4.2024;	
	convenuto	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 11 dicembre 2023, ed iscritto al	
	n. 23853 del registro di segreteria, la Procura regionale conveniva in giudizio	
	gli epigrafati MAZZA Annamaria e CANDELIERE Maurizio chiedendone la	
	condanna “al pagamento a favore dell’Erario, e segnatamente dell’Azienda	
	Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro”, della somma complessiva di euro	
	49.136,58, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia, a titolo di danno	
	patrimoniale, da disservizio e all’immagine della pubblica amministrazione di	
	appartenenza.	
	1.1. In punto di FATTO , la citazione riferiva quanto segue.	
	1.1.1. Il procedimento istruttorio si era dipanato nelle seguenti fasi	
	1.1.1.1. La notizia di danno (Doc.1) posta a base dell’istruttoria era stata de-	
	sunta da un articolo di quotidiano del 22.4.2020 in cui si riferiva di una inda-	
	gine penale a carico di decine di dipendenti della Azienda Sanitaria Provin-	
	ciale (d’ora in avanti “ASP”) e della Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio	
	(d’ora in avanti “A.O.”) di Catanzaro per reiterati episodi di assenteismo	
	2	

fraudolento.

1.1.1.2. Quindi, la Guardia di Finanza trasmetteva:

a) in data 25.5.2020 apposita ***segnalazione di danno erariale*** (Doc.2), recante

in allegato gli esiti della indagine penale e sei cartelle allegate – in specie due

informative di P.G. (All.1 e All.2, relativi alla A.O. ed alla ASP), la ordinanza

cautelare n. 585/20 RG GIP del 10.4.2020 (che non attingeva i convenuti in

questa sede: All.3), l'avviso di conclusione indagini in data 20.4.2020 tra-

smesso anche alla MAZZA ed al CANDELIERE (All.4), il nulla osta

dell'AGO all'utilizzo dei dati delle indagini (All.5) ed una rassegna di articoli

di stampa e servizi radio-tv (All.6);

b) in data 9 giugno 2020, 6 agosto 2020 e 14 settembre 2020 *tre informative*

(Docc. 3-4-5) recanti in allegato varie ordinanze emesse dal Tribunale del Rie-

same di Catanzaro a seguito dell'appello presentato da alcuni indagati sull'or-

dinanza del GIP applicativa di misure cautelari nei loro confronti (non i con-

venuti in questa sede);

c) in data 12.10.2020 (nota dell'8.10.2020), la *Determina Dirigenziale n.*

4643 del 29 settembre 2020 dell'ASP (oscurata nei nomi) donde si desumeva

che vi era stata la sospensione cautelare dei dipendenti oggetto di misura pe-

nale e di disponeva il futuro recupero dal futuro stipendio delle somme inde-

bitamente percepite nei periodi di assenteismo (Doc.6);

d) in data 22.10.2020 (nota del 21.10.2020), copie della *richiesta di rinvio a*

giudizio e di decreto di fissazione della udienza preliminare del P.M. penale

(anche nei confronti degli odierni convenuti) (Doc.7);

e) in data 1.4.2021, 14.4.2021 e 4.5.2021, i *verbali della udienza preliminare*

del 25.2.2021, del 25.3.2021 del 14.4.2021 e del 16.4.2021 e le ordinanze ivi

	1.1.2.1. In punto di <i>fatto</i> , l’invito riferiva che la Guardia di finanza aveva	
	accertato episodi di assenteismo fraudolento di detti soggetti:	
	a) verificando che alcuni soggetti non timbravano ingressi ed uscite, grazie	
	all’esame dei filmati dei dispositivi di videosorveglianza (telecamere posizio-	
	nate al fine di controllare i tre ingressi all’edificio ed i quattro lettori di badge	
	presenti di cui due in uso all’ASP e due all’A.O.), ovvero visionando le video-	
	registrazioni, redigendo appositi verbali e dando atto dei comportamenti gior-	
	nalieri dei dipendenti qui convenuti;	
	b) individuando tali soggetti tramite i loro documenti di riconoscimento (ri-	
	lasciati dal 2011 al 2016) acquisiti dai rispettivi Comuni di residenza;	
	c) effettuando servizi di osservazione, controllo e pedinamento onde esclu-	
	dere la presenza di giustificazioni circa l’apparentemente immotivata assenza	
	dal luogo di servizio da parte dei dipendenti pubblici attenzionati;	
	d) acquisendo dall’A.O. <i>documentazione</i> relativa sia al rapporto di impiego	
	del personale (certificato di servizio, documentazione relativa all’assunzione,	
	ai contratti, alle retribuzioni ed ai buoni-pasto) sia alla presenza in servizio di	
	tutto il personale (lista “badge”, elenchi delle timbrature giornaliere presso	
	tutte le sedi dell’A.O., causali delle timbrature di presenza, estratti della rile-	
	vazione automatizzata dei “badge”, registro o fogli giornalieri di presenza) sia	
	ad eventuali cause di giustificazione delle uscite non timbrate (elenco del per-	
	sonale che lavora in tutte le sedi diverse dell’A.O., anche diverse da Via Cor-	
	tese, giustificativi di ferie, malattie e simili), nonché <i>sommario informazioni</i>	
	circa le regole di registrazione delle presenze (da effettuare anche in sedi di-	
	verse da quella ordinaria) e circa eventuali uscite per motivi di servizio nel	
	periodo dicembre 2016-aprile 2017.	
	5	

	Da queste verifiche era emersa, nel periodo suddetto (dicembre 2016-aprile	
	2017), l'esistenza di molte assenze dei predetti dipendenti dell'A.O., sintetizzate	
	nell'annotazione di P.G. n. 219202/2017 in appositi prospetti (riportati in cita-	
	zione), in specie (a parte i due dipendenti non convenuti in questa sede):	
	a) MAZZA Annamaria, 40 assenze in 24 giorni, per complessivi 29h 42m	
	18s, di durata variabile fino a 15 min (15 assenze), fino a 30 min (14 assenze),	
	fino a 1h (3 assenze) oltre 1h (8 assenze);	
	b) CANDELIERE Maurizio, 44 assenze in 20 giorni per complessivi 28h 22m	
	2s (in citazione, per errore nella somma, si riporta 28h, 08m, 52), di durata	
	variabile fino a 15 min (13 assenze), fino a 30 min (9 assenze), fino a 1h (11	
	assenze), oltre 1 h (10 assenze di cui 1 sola oltre 2h).	
	Queste ore di assenza:	
	a) erano state conteggiate escludendo i diversi minuti in cui il dipendente s'in-	
	tratteneva in altri luoghi all'interno del complesso (ad es. adiacenze del can-	
	cello principale e/o all'entrata degli uffici);	
	b) non risultavano giustificate da qualche titolo (permessi, malattia etc.).	
	1.1.2.2. Quindi, in punto di diritto , la Procura contestava a tutti i quattro invitati	
	a dedurre delle condotte antigiuridiche e dolose di false attestazioni di presenza	
	(ex art.55-quinquies TUIPI), causa dei seguenti danni all'amministrazione:	
	a) Danno patrimoniale per retribuzioni corrisposte senza controprestazione la-	
	vorativa per € 1.613,98 (di cui € 436,02 a carico della Mazza ed € 299,27 a	
	carico del Candelieri, il resto a carico di U.B. e S.P.);	
	b) Danno da alterazione del sinallagma contrattuale (disservizio) “per le ripe-	
	tute e diffuse condotte assenteiste”, attesa la assoluta inadeguatezza della con-	
	troprestazione residua fornita, di cui si chiedeva la liquidazione equitativa in	
	6	

	misura pari al 50% della retribuzione (al netto delle retribuzioni per ore non lavorate, già contestate come danno patrimoniale) ovvero in € 6.942,71 (di cui	
	€ 1.920,63 a carico della Mazza ed € 1.464,10 a carico del Candelieri, il resto	
	a carico di U.B. e S.P.);	
	c) Danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, atteso che la	
	sentenza della corte costituzionale 61/2020, nel dichiarare incostituzionali vari	
	commi dell'art.55-quater TUPI, non aveva fatto venir meno la previsione san-	
	zionatoria dell'art.55-quinquies (citando Sez. II app. 140/2020 e 146/2020),	
	ed atteso che vi era una concreta lesione di immagine (grazie all'ampia diffu-	
	sione della vicenda del Pugliese Ciacchio a livello mediatico); di tale danno si	
	chiedeva la liquidazione equitativa in misura pari a 12 volte la retribuzione	
	corrisposta (€ 92.317,80, di cui € 25.663,56 a carico della Mazza ed €	
	19.366,20 a carico del Candelieri, il resto a carico di U.B. e S.P.), conside-	
	rando che i dipendenti lavoravano in sanità, che le condotte illecite erano state	
	diffuse e reiterate, e perpetrate con modalità eclatanti, e che avevano determi-	
	nato uno "straordinario" <i>clamor fori</i> .	
	1.1.3. A seguito della notificazione dell'invito a dedurre cumulativo per i	
	predetti quattro dipendenti, al Candelieri ed alla Mazza (Docc. 14-15), veni-	
	vano depositate deduzioni difensive nei termini (con la procura difensiva del	
	Candelieri a parte: Doc. 16).	
	1.1.3.1. Nelle deduzioni di Maurizio Candelieri (Doc. 17), in punto di <u>fatto</u> , si	
	eccepiva l'infondatezza nel merito delle pretese attoree, evidenziando che:	
	a) all'epoca degli accertamenti della Finanza non esisteva alcun obbligo di	
	rilevazione automatica delle uscite per servizio e quindi non vi era stata alcuna	
	violazione di doveri di servizio o frode;	

	b) il Candelieri non si era procurato alcun indebito vantaggio economico,	
	non avendo violato l'orario di lavoro, né utilizzato in maniera infedele il pro-	
	prio badge (negando in particolare ogni rilievo al registro interno delle pre-	
	senze ed ai filmati della Guardia di finanza), in quanto:	
	- si era allontanato dal proprio ufficio sempre e solo per ragioni di servizio	
	collegate alle proprie mansioni (dovendo recarsi talora alla Direzione Medica	
	di Presidio, come attestato dai suoi superiori);	
	- aveva comunicato verbalmente, con puntualità, ogni spostamento per ra-	
	gioni di servizio al responsabile della struttura, come in uso all'epoca dei fatti;	
	- si era trattenuto fuori dall'ufficio solo il tempo strettamente necessario	
	allo svolgimento del servizio esterno.	
	In punto di <u>diritto</u> , il convenuto eccepiva:	
	a) la mancanza dei presupposti della fattispecie di assenteismo fraudolento	
	ex art.55-quinquies TUPI (ovvero condotte dolose di falsa attestazione della	
	presenza in servizio);	
	b) la insussistenza di un danno patrimoniale da retribuzione indebitamente	
	percepita (essendo tutte le uscite giustificate da motivi di servizio);	
	c) la insussistenza del danno da alterazione del sinallagma contrattuale, in	
	quanto insussistente in astratto ed in concreto (in quanto le uscite erano giu-	
	stificate dal servizio, tale danno non è previsto dall'art.55-quinquies, le as-	
	senze non erano di durata tale da arrecare un disservizio, e comunque mancava	
	la prova di tale danno);	
	d) la insussistenza del danno all'immagine (per la mancanza dei presupposti	
	dell'art.55-quinquies, ovvero false attestazioni di presenza in servizio, per la	
	mancanza di allegazione e prova della lesione di immagine da parte del	
	8	

	Candeliere).	
	1.1.3.2. Nelle deduzioni difensive di Annamaria Mazza (Doc.18) si ecci-	
	pivano la prescrizione dell’azione, l’improcedibilità e inammissibilità	
	dell’azione di risarcimento del danno all’immagine (in mancanza di previo	
	giudicato penale e in presenza di costituzione di p.c. nel processo penale) e	
	l’infondatezza nel merito della domanda (per la mancanza di condotte fraudo-	
	lente, attesa l’esistenza di cause di giustificazione delle assenze, ovvero motivi	
	personali o di servizio autorizzati verbalmente – stante la mancanza, all’epoca,	
	di modalità precise di rilevazione delle uscite per servizio – e l’omessa detra-	
	zione dalla “pausa-pranzo”; per la non debenza della somma contestata come	
	danno “da alterazione del sinallagma”, perfettamente sovrapponibile al danno	
	patrimoniale da retribuzione indebita per ore non lavorate; per l’erronea quan-	
	tificazione del danno anche all’immagine).	
	1.1.4. Alcuni invitati chiedevano l’ audizione personale (Mazza e S.P.) che	
	venivano regolarmente svolte su convocazione (Doc. 20) e confermavano	
	quanto allegato nelle deduzioni (verbale Mazza, Doc. 21, verbale S. allegato	
	al Doc. 26).	
	1.1.5. A seguito delle controdeduzioni, la Procura disponeva approfondi-	
	menti istruttori , in specie:	
	a) richiesta di informazioni alla A.O. sui dipendenti autorizzati al servizio	
	esterno per il Comitato Etico Regionale (riguardante l’audizione del S.P.),	
	nonché il Regolamento in vigore nell’arco temporale decorrente da dicembre	
	2016 ad aprile 2017 disciplinante l’uso del cartellino marca tempo (badge) in	
	uso ai dipendenti dell’A.O. e le uscite per motivi di servizio (Doc. 22); nella	
	risposta si riferiva che il personale doveva svolgere attività per il Comitato	
	9	

	Etico fuori dell'orario di servizio e che nel periodo in contestazione non esi-	
	steveva un regolamento sull'uso del cartellino marcatempo (Doc. 23);	
	b) <i>richiesta di informazioni all'Ufficio Gestione risorse Economico-Fi-</i>	
	<i>nanziarie, alla BNL, all'Ufficio economato</i> circa le giustificazioni allegate	
	dalla Mazza per le uscite (mandati in tesoreria e ritiro di cancelleria) e circa le	
	uscite del S.P. per il Comitato Etico (Doc.24); gli esiti di tale approfondimento	
	(riscontro dell'economato circa il ritiro di materiale di cancelleria con “cam-	
	pioni” delle richieste con firma illeggibile (ma che comunque non sembra ap-	
	partenere alla Mazza); riscontro della direzione generale dell'A.O. e dell'Uf-	
	ficio GREF di appartenenza, che confermava che venivano concesse autoriz-	
	zazioni solo verbali per l'uscita e non vi era un registro permessi; risposta della	
	BNL – nel cui <i>specimen</i> non c'è la Mazza –) erano comunicati alla Mazza	
	(Doc. 25 e relativi allegati) ed al Candelieri (Doc. 26 e relativi allegati);	
	c) <i>audizioni di altri soggetti</i> non convenuti in questo giudizio, che lavora-	
	vano nella stessa struttura (Palaia, Raciti, Mungo: Docc.27-28-29), i quali di-	
	chiaravano che le uscite erano per motivi di servizio – come prelievi di cancel-	
	leria in magazzino o mandati in Tesoreria – ed autorizzate con ordini verbali.	
	1.1.6. All'esito dell'attività istruttoria post-invito veniva disposta la archi-	
	viazione della posizione dei dipendenti S.P. e U.B., mentre - non essendo	
	emersi nuovi elementi sulla base dei quali fondare una ricostruzione della vi-	
	cenda diversa da quella prospettata nell'invito a fornire deduzioni – si proce-	
	deva a citazione per i dipendenti Candelieri e Mazza.	
	1.2. In punto di DIRITTO , la citazione affermava la sussistenza di tutti i	
	presupposti della responsabilità amministrativa dei convenuti, nei sensi che	
	seguono.	
	10	

Etico fuori dell'orario di servizio e che nel periodo in contestazione non esisteva un regolamento sull'uso del cartellino marcatempo (Doc. 23);

b) *richiesta di informazioni all'Ufficio Gestione risorse Economico-Finanziarie, alla BNL, all'Ufficio economato* circa le giustificazioni allegate dalla Mazza per le uscite (mandati in tesoreria e ritiro di cancelleria) e circa le uscite del S.P. per il Comitato Etico (Doc.24); gli esiti di tale approfondimento (riscontro dell'economato circa il ritiro di materiale di cancelleria con “campioni” delle richieste con firma illeggibile (ma che comunque non sembra appartenere alla Mazza); riscontro della direzione generale dell'A.O. e dell'Ufficio GREF di appartenenza, che confermava che venivano concesse autorizzazioni solo verbali per l'uscita e non vi era un registro permessi; risposta della BNL – nel cui *specimen* non c'è la Mazza –) erano comunicati alla Mazza (Doc. 25 e relativi allegati) ed al Candelieri (Doc. 26 e relativi allegati);

c) ***audizioni di altri soggetti*** non convenuti in questo giudizio, che lavoravano nella stessa struttura (Palaia, Raciti, Mungo: Docc.27-28-29), i quali dichiaravano che le uscite erano per motivi di servizio – come prelievi di cancelleria in magazzino o mandati in Tesoreria – ed autorizzate con ordini verbali.

1.1.6. All'esito dell'attività istruttoria post-invito veniva disposta la **archiviazione** della posizione dei dipendenti S.P. e U.B., mentre - non essendo emersi nuovi elementi sulla base dei quali fondare una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata nell'invito a fornire deduzioni – si procedeva a **citazione** per i dipendenti Candelieri e Mazza.

1.2. In punto di **DIRITTO**, la citazione affermava la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei convenuti, nei sensi che seguono.

	1.2.1. Anzitutto, si affermava l'esistenza di condotte dolose di assenteismo	
	fraudolento, concretizzatesi nell'allontanamento dal posto di lavoro senza tim-	
	brare l'uscita dal servizio (come accertato con le videoregistrazioni esaminate	
	dalla Guardia di Finanza), in molteplici occasioni e per molte ore, ovvero:	
	a) Mazza Annamaria per complessivi 29 h, 42 m e 18 s in 39 giorni;	
	b) Candelieri Maurizio per complessivi 28 h, 22 m e 02 s in 44 giorni;	
	1.2.2. Si affermava altresì la antigiuridicità delle condotte , sia per la vio-	
	lazione delle specifiche disposizioni sull'orario di lavoro (di legge e del	
	CCNL) che ancorano impongono il rispetto dell'orario di lavoro e mettono in	
	rapporto il diritto alla retribuzione all'orario di lavoro prestato, e sul relativo	
	obbligo di registrazione delle presenze (art. 22 della legge 23 dicembre 1994,	
	n. 724, che ha abrogato l'art. 60 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, comma 5,	
	imponendo forme obiettive ed automatizzate di controllo del rispetto dell'ora-	
	rio, nonché art. 55-quater e 55-1quinquies d.lgs. 165/2001 introdotti d.lgs. n.	
	150/2009 che hanno imposto sanzioni disciplinari ed obblighi di risarcimento	
	del danno patrimoniale ed all'immagine in caso di falsa attestazione della pre-	
	senza in servizio); sia perché da tali condotte erano derivati pregiudizi vari	
	all'amministrazione, <i>in primis</i> l'ottenimento di retribuzioni non dovute.	
	1.2.3. Si affermava in particolare la sussistenza di ingiusti danni all'A.O.	
	di varia natura.	
	1.2.3.1. Anzitutto, si contestava un danno patrimoniale per retribuzioni cor-	
	risposte senza controprestazione lavorativa per complessivi € 722,09 (divisi	
	tra entrambi i convenuti); in particolare, si invocava l'applicazione dei prin-	
	cipi di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione e dell'art. 55-	
	quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001, che obbliga il responsabile di	
	11	

	assenteismo fraudolento a risarcire il danno patrimoniale pari all'importo per-	
	cepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata	
	prestazione, liquidando il danno:	
	a) a carico del Candelieri in € 299,27 (pari alla retribuzione oraria media,	
	10,60 €/h, per le ore minuti e secondi di assenza, 28:22:02);	
	b) a carico della Mazza in € 422,82 (pari alla retribuzione oraria media,	
	14,82 €/h (il compenso per straordinario pomeridiano era superiore), per le	
	ore, minuti e secondo di assenza 28:53:01, deducendo solo il permesso del	
	6.12.2016).	
	1.2.3.2. Si contestava poi un danno da alterazione del sinallagma contrat-	
	tuale (disservizio) “per le ripetute e diffuse condotte assenteiste” (verificatesi	
	in molti giorni ed ore dettagliatamente indicate in citazione, oltre precisate),	
	attesa la discontinuità e quindi la assoluta inadeguatezza della contropresta-	
	zione residua fornita; di tale danno si chiedeva la liquidazione equitativa in	
	misura pari al 50% della retribuzione (al netto di quanto percepito per le ore	
	non lavorate, già contestato come danno patrimoniale) percepita nei due mesi	
	di maggiore frequenza delle assenze (gennaio e marzo) - ovvero:	
	a) a carico del Candelieri, € 1.464,10 (la metà di € 2.928,21, importo pari	
	ad € 3.227,48 - le due mensilità di stipendio predette di € 1.613,63 ciascuna -	
	meno il danno patrimoniale diretto di € 299,27);	
	b) a carico della Mazza € 1.920,63 (la metà di € 3.841,26, importo pari ad	
	€ 4.277,28 - le due mensilità di stipendio predette di € 2.138,65 ciascuna –	
	meno il danno patrimoniale diretto di € 436,02).	
	1.2.3.3. Si contestava infine un danno all'immagine dell'amministrazione di	
	appartenenza, in quanto:	

	a) da un lato, la sentenza della Corte costituzionale 61/2020, nel dichiarare	
	incostituzionali vari commi dell’art.55-quater TUPI, non aveva fatto venir	
	meno la <u>speciale previsione sanzionatoria</u> dell’art.55-quinquies comma 2	
	TUPI che consente l’azionabilità del risarcimento per tale danno a prescindere	
	dal giudicato penale (citando Sez. II app. 140/2020 e 146/2020);	
	b) dall’altro, vi era una <u>concreta lesione di immagine</u> (comunque necessaria)	
	a causa sia dell’enorme diffusione della vicenda del Pugliese Ciaccio a livello	
	mediatico (stampa nazionale e locale, giornali web, radio, telegiornali nazio-	
	nali), sia della circostanza che la vicenda aveva avuto origine da indagini della	
	guardia di finanza culminate in un procedimento penale, con conseguente am-	
	pliamento del <i>clamor fori</i> sia all’interno che all’esterno dell’A.O.; a fronte, pe-	
	raltro, di una sospensione del procedimento disciplinare in corso, con la conse-	
	guente percezione – da parte della collettività – dell’impunità comunque conse-	
	guita da coloro che avevano violate le regole sul rispetto dell’orario di lavoro.	
	Di tale danno si chiedeva la <u>liquidazione equitativa</u> secondo i criteri elaborati	
	da SS.RR. n.10/QM/2003 (considerando che i dipendenti lavoravano in sanità,	
	che le condotte illecite erano state diffuse e reiterate, e perpetrate con modalità	
	eclatanti, con uno “straordinario” <i>clamor fori</i> (non potendosi applicare il criterio	
	del “duplum” del danno patrimoniale, quest’ultimo liquidato in base ad un lasso	
	di tempo brevissimo rispetto al malcostume in uso nella A.O.), onde se ne chie-	
	deva la liquidazione in misura pari a 12 volte la retribuzione mensile, ovvero:	
	a) € 25.663,56 a carico della Mazza;	
	b) € 19.366,20 a carico del Candelieri.	
	1.3. In REPLICA ALLE CONTRODEDUZIONI , la citazione riepilogava	
	il contenuto delle deduzioni di Candelieri Maurizio e di Mazza Annamaria,	

	tutte incentrate sull'assenza di obblighi e/o sull'impossibilità concreta di registrazione informatica delle uscite dalla sede per motivi di servizio, e sull'esistenza di concreti motivi di servizio che avrebbero legittimato le contestate uscite dalla sede, uscite comunque effettuate su autorizzazione verbale e per tempo limitato (motivi riscontrati per alcuni invitati a dedurre, e che quindi avevano condotto all'archiviazione delle posizioni S.P. ed U.B.). Quindi si affermava la totale infondatezza di tali eccezioni, sotto vari profili.	
	1.3.1. Anzitutto, in linea di principio, si ribadiva l' <i>obbligo di timbrare gli ingressi e le uscite dalla sede di servizio</i> , evidenziando che la mancanza di un codice apposito non poteva legittimare la omessa timbratura, in dispregio dei più elementari doveri di servizio (che impongono la registrazione in funzione del computo del servizio effettivamente reso) e delle norme di sicurezza (che impongono di conoscere i dipendenti presenti in sede).	
	1.3.2. Quanto, in particolare, alle <i>eccezioni del Candeliere</i> , si replicava quanto segue.	
	a) Sulle eccezioni in fatto, si precisava che l'uscita dalla sede non era giustificata da motivi di servizio, in quanto, da un lato, il Dirigente del settore aveva in realtà affermato che il servizio fuori sede del Candeliere era occasionale ("saltuariamente" si recava altrove) ed il Responsabile delle Risorse umane si limitava ad attestare solo che in astratto poteva svolgere le sue mansioni dovunque; dall'altro, le presunte uscite per servizio nel periodo in esame non risultavano nei fogli del "registro interno delle presenze" in cui i dipendenti dovevano indicare le uscite per servizio e le relative motivazioni (a quanto dichiarato dal medesimo dirigente, molti dipendenti dell'ufficio del Candeliere intenzionalmente non lo firmavano, perché consideravano tutte le uscite	
	14	

“per servizio” e il registro un superfluo aggravio burocratico): ma tale condotta (unita alla mancata registrazione dell’uscita con il cartellino marca-tempo) rendeva impossibile un esatto controllo delle presenze e dell’orario di lavoro svolto.

b) Sulle eccezioni in diritto, si rinviava alle parti precedenti della citazione (in cui si replicava circa la mancanza di condotte antidoverose di assenteismo fraudolento, la mancanza di danno patrimoniale, l'insussistenza in astratto ed in concreto del danno da disservizio – che secondo il P.M. si desumerebbe dalla pluralità di assenze – ed all'immagine – che secondo il P.M. sarebbe evidente e conclamato –).

1.3.3. Si evidenziava poi l'infondatezza delle *eccezioni della Mazza*, sia in merito che in merito.

a) Anzitutto, non si era verificata alcuna prescrizione, atteso il doloso occultamento del “danno”, perpetrato tramite l’omissione della registrazione delle uscite e disvelatosi (a prescindere dalla conoscibilità) solo con la informativa della Guardia di finanza del 25.5.2020.

b) Inoltre, l'azione di risarcimento per danno all'immagine ex art.55-quinquies TUPI risultava ammissibile e proponibile:

aa) perché la sentenza della Corte costituzionale n.165/2001 non aveva fatto venir meno la fattispecie speciale dell'art.55-quinquies;

bb) perché la costituzione dell'A.O. come parte civile nel processo penale per gli stessi fatti posti a base dell'azione di responsabilità amministrativa non determina improponibilità/improcedibilità di quest'ultima, salvo il necessario rapporto tra eventuali giudicati ed un'eventuale improponibilità della domanda per difetto di interesse in caso di integrale soddisfacimento della

relativa pretesa.

c) Nel merito, sussistevano la condotta di assenteismo fraudolento e un danno ingiusto, mancando la prova che le uscite senza timbratura fossero per motivi di servizio, ovvero per il deposito di mandati di pagamento e ritiro di cancelleria dall'economato, in quanto:

aa) dalla documentazione della trasmessa dal Tesoriere (BNL) risultava che solo in 6 dei 39 giorni di assenza risultano depositati mandati in banca (9.1.2016, 13-18.1.2017, 20-27.3.2017, 4.4.2017); e tra l'altro anche altri dipendenti dello stesso ufficio hanno affermato di essersi recati in tesoreria nello stesso periodo per lo stesso motivo (Palaia, Mungo, Raciti);

bb) l'ufficio economato non ha fornito riscontri circa il ritiro di cancelleria nelle date predette.

d) Infine, non poteva affermarsi che non si fosse considerata la detrazione della pausa-pranzo di 30 minuti dalle 14 alle 15, in quanto dai tabulati emergeva che il sistema non detrae automaticamente la pausa-pranzo, e quindi le assenze erano state interamente computate come servizio (e retribuite).

1.4. In conclusione, la Procura citava i convenuti dinanzi a questa Sezione, chiedendone la **CONDANNA** al pagamento di tutte le predette voci di danno, nelle misure seguenti:

	Candeliere Maurizio	Mazza An- namaria
Danno patrimoniale diretto	299,27 €	422,82 €
Danno da interruzione sinallagma contrattuale	1.464,10 €	1.920,63 €
Danno all'immagine	19.366,20 €	25.663,56 €

Totale	21.129,57 €	28.007,01 €
---------------	--------------------	--------------------

2. Quindi, si fissava l'udienza del 14.5.2023 per la discussione del giudizio con **decreto presidenziale** comunicato ai difensori dei convenuti (a mezzo PEC).

3. In data 16.4.2024 l'Avvocato Paolo Battaglia depositava **comparsa di costituzione per la convenuta Mazza** (con allegata la procura alle liti epigrafata), nella quale chiedeva di "rigettare la domanda proposta dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Calabria con l'atto di citazione notificato in data 13.12.2023, in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto". A sostegno delle richieste si prospettavano le seguenti difese.

3.1 In punto di **FATTO**, dopo aver riepilogato l'istruttoria della Procura contabile, la difesa evidenziava che per i medesimi fatti posti a base della citazione qui in esame (episodi di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro nel periodo dal 5.12.2016 al 10.4.2017) la deducente (dipendente dell'A.O. Dulbecco ctg.D, in pensione dal 1.1.2023):

- era stata imputata per truffa continuata ed aggravata ed il processo penale era in corso (con costituzione di p.c. dell'A.O.: All.6a, 6b, 6c);
- era stata assoggettata dall'Azienda Ospedaliera a procedimento disciplinare ex art.55quinquies d.lgs. n.165/2001, peraltro sospeso per mancanza di elementi utili per la sanzione disciplinare ai sensi degli artt.55-ter TUPI e 12 Reg. az. (All.2).

3.2. In punto di **DIRITTO**, la difesa sostanzialmente ribadiva le eccezioni già formulate nelle controdeduzioni, con le seguenti precisazioni.

3.2.1. In ordine all' **eccezione di prescrizione**, la difesa negava sussistere un

	occultamento doloso e quindi riteneva la prescrizione già spirata (essendosi	
	maturato l'esborso degli indebiti emolumenti già nel 2017).	
	3.2.2. Si ribadiva inoltre (senza modifiche) l' eccezione di inammissibilità/improponibilità/ improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa , in mancanza di previo giudicato penale (stante la caducazione	
	dell'art. 55-quater TUPI, cui rinvia l'art.55-quinquies TUPI, con sent. Corte	
	cost. 61/2020) e per la precedente pendenza di analoga azione civile nel pro-	
	cesso penale.	
	3.2.3. Nel merito , si ribadiva l'infondatezza della domanda sotto vari profili.	
	3.2.3.1. Anzitutto, si contestava l'esistenza di una condotta antiggiuridica e	
	dolosa di assenteismo fraudolento e quindi l'esistenza di ingiusto danno	
	all'amministrazione. Infatti, le videoregistrazioni effettuate dalla GdF (peral-	
	tro non esibite in giudizio) comprovavano al limite alcune uscite, ma non la	
	mancanza di giustificazione dell'allontanamento dalla sede di servizio. In	
	particolare, si eccepiva che:	
	a) all'epoca degli accertamenti di p.g. mancavano sia una regolamenta-	
	zione precisa sulla registrazione delle uscite "per servizio" sia un apposito co-	
	dice di uscita con quella causale negli apparecchi di registrazione delle pre-	
	senze, onde ci si allontanava dalla sede con permessi scritti o su autorizzazione	
	verbale del superiore (come confermato dal dirigente con pec del 5.4.2022,	
	trasmessa a seguito di richiesta difensiva ex art. 391-quater c.p.p.: cfr. All.3);	
	b) nei giorni in contestazione la Mazza era sempre uscita su regolare auto-	
	rizzazione (in specie il 6.12.2016 come da permesso esibito: All.4) per recarsi	
	in Tesoreria (come confermato dal superiore della Mazza nel verbale del	
	2.5.2018) o presso l'ufficio economato per il ritiro di materiale di cancelleria,	
	18	

	e che le considerazioni contenute in citazione circa la falsità di tali affermazioni (gli approfondimenti istruttori che avrebbero comprovato la mancanza di tali giustificazioni delle uscite) non erano condivisibili:	
	aa) quanto agli <u>accessi in tesoreria</u> , perché nella nota della BNL del 6.10.2023 il Tesoriere precisava di non essere “ <i>in possesso delle informazioni richieste circa l’orario e il nome del dipendente che si è recato fisicamente in Filiale nel periodo in esame, trattandosi di attività non prevista in convenzione...</i> ” e comunque “le attività inerenti la consegna dei mandati non si esaurivano con la semplice consegna ma poteva anche capitare, come è capitato, che i dipendenti di volta in volta incaricati fossero costretti - in relazione a singole consegne - a fare più accessi presso la BNL per disguidi e/o necessità contingenti”;	
	bb) quanto agli <u>accessi all’ufficio economato</u> , perché non erano state acquisite tutte le richieste di materiale di cancelleria ma solo dei campioni, peraltro con firma del consegnatario del materiale non sempre leggibile (come emerge dalla risposta al supplemento istruttorio richiesto dal P.M. dopo le deduzioni: cfr. nota del 30.10.2023).	
	Pertanto, si negava ogni “intento fraudolento” rilevante ai fini del danno all’immagine e/o patrimoniale e da disservizio, evidenziando a tal fine l’ottimo stato di servizio della convenuta, che aveva ottenuto anche premi individuali (All.1) e non aveva beneficiato di alcun emolumento straordinario per ben 43h e 31m lavorati in più rispetto all’orario ordinario di servizio tra dicembre 2016 e giugno 2017 (All. 7).	
	Nella memoria di costituzione non si ribadivano le eccezioni contenute nelle deduzioni circa pretesi motivi di salute per l’uscita del 27.3.2017 (anche se	

	l'All.5 si riferisce a certificato medico che consiglia il ricovero in pari data) e	
	circa l'omesso conteggio della pausa pranzo per le uscite in data 18.1 e 15-20-	
	22.3.2017), che quindi si hanno per rinunziate ex artt. 95 comma 1 e 90 comma	
	2 c.g.c.	
	3.2.3.2. Inoltre, in merito alla quantificazione del danno , si contestava:	
	a) l'inammissibilità (in astratto ed in concreto) di un <u>danno "per interruzione del sinallagma contrattuale"</u> distinto dal danno patrimoniale per retri-	
	buzione indebitamente percepita senza corrispettiva prestazione lavorativa	
	(individuato nel valore economico delle ore non lavorate), che costituiva una	
	ingiustificata duplicazione risarcitoria;	
	b) l'inammissibilità (in astratto ed in concreto) di un <u>danno all'immagine</u>	
	della pubblica amministrazione (quantificato, secondo la difesa, nella retribu-	
	zione mensile lorda per moltiplicatore sei: in realtà il moltiplicatore è 12 per-	
	ché la base di calcolo è data da due mesi di retribuzione moltiplicata per sei),	
	rilevando come tale abnorme quantificazione violasse sia il principio di pro-	
	porzionalità che quello della gradualità sanzionatoria in quanto non tiene	
	conto della tenuità del fatto e del pregiudizio minimo arrecato;	
	c) comunque, si chiedeva, in applicazione dell'art. 1-sexies l. n. 20/1994,	
	che l'eventuale pronuncia di condanna fosse limitata ad una somma pari al	
	<u>doppio</u> della somma di denaro percepita dal dipendente in maniera asserita-	
	mente illecita.	
	4. In data 20.4.2024 si costituiva l'Avvocato Vittorio Cosco, depositando	
	<u>memoria difensiva per il convenuto Candeliere</u> nella quale chiedeva:	
	a) preliminarmente, di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento	
	del danno;	

	b) sempre in via preliminare, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio penale;	
	c) nel merito, di rigettare le domande formulate;	
	d) di condannare alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio;	
	e) <u>in via istruttoria</u> , si chiedeva di ammettere, a parte i documenti prodotti, prova testimoniale su tutte le circostanze di fatto invocate nella memoria di costituzione a riprova della legittimità delle uscite di servizio contestate.	
	4.1. Riepilogato il contenuto della citazione e le vicende preprocessuali, in via preliminare la difesa eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ex art.1 l. n. 20/1994, fatta decorrere dalle contestate condotte del dicembre 2016-aprile 2017 di allontanamento dal posto di lavoro, in quanto:	
	a) tali allontanamenti erano per motivi di servizio ed erano noti all'amministrazione, che li autorizzava;	
	b) essi erano emersi fin dalle indagini della Guardia di finanza, nell'ambito del procedimento penale, fin da tale periodo (annotazioni di polizia giudiziaria del 7.11.2016, 8.3.2017 e 31.5.2017: docc. 1.14-1.15), onde il "disvelamento" della pretesa frode si sarebbe avuto fin da allora;	
	c) non poteva configurarsi alcun doloso occultamento, che farebbe slittare il decorso del termine prescrizione alla <i>notitia damni</i> al 2020 (come ritenuto in citazione), in quanto il convenuto non aveva compiuto alcuna attività atta ad occultare l'ipotizzato illecito, a prescindere da meri impedimenti di fatto nella conoscenza del danno;	
	d) comunque, anche configurando un doloso occultamento, la scoperta del danno non è solo quella del P.M., ma anche quella dell'amministrazione, che	

	ne era venuta a conoscenza <i>illo tempore</i> .	
	4.2. Sempre in via preliminare, la parte convenuta chiedeva la sospensione	
	del giudizio di responsabilità amministrativa in attesa della definizione	
	del giudizio penale , in quanto quest’ultimo aveva ad oggetto i medesimi fatti	
	controversi nel giudizio contabile e rappresentava una controversia pendente	
	davanti ad altro giudice, che “costituisce il necessario antecedente dal quale	
	dipende la decisione della causa ed il cui accertamento è richiesto con efficacia	
	di giudicato”; onde vi sarebbe la “opportunità” di sospensione, anche in con-	
	siderazione della <i>efficacia del giudicato penale in diversi giudizi</i> e della <i>va-</i>	
	<i>lutabilità della sentenza penale come elemento di convincimento</i> del giudice	
	contabile.	
	4.3. Nel merito , la memoria difensiva ribadiva le eccezioni prospettate nelle	
	controdeduzioni all’invito a dedurre, replicando alla citazione nei sensi che	
	seguono.	
	4.3.1. In primo luogo, il convenuto eccepiva la <i>mancaanza dei presupposti</i>	
	<i>della fattispecie di assenteismo fraudolento ex art.55-quinquies TUPI</i> (ov-	
	vero condotte dolose di falsa attestazione della presenza in servizio con mo-	
	dalità fraudolente), che secondo la difesa richiedevano non solo coscienza e	
	volontà della condotta illecita ma un dolo specifico di conseguire un illecito	
	profitto a danno dell’amministrazione.	
	a) In particolare, non vi erano state <i>condotte concretizzanti modalità frau-</i>	
	<i>dolente</i> , riconducibili all’omessa timbratura delle uscite (non essendovi alte-	
	razioni del sistema di rilevamento), in quanto all’epoca degli accertamenti	
	della Finanza non esisteva alcun obbligo di registrazione delle uscite per ser-	
	vizio (sopravvenuto a partire dal 2018: docc. 1.6, 1.7, 1.8) o registro cartaceo	
	22	

	obbligatorio e quindi non vi era stata alcuna violazione di doveri di servizio,	
	in quanto:	
	aa) il “registro permessi” era stato istituito solo con nota del 20.9.2017 (prot.	
	25035: Doc. 1.11); il registro acquisito dalla GdF era non ufficiale ed utilizzato	
	solo da un dipendente, il NICOLETTA (cfr. doc. 1.12), come desumibile anche	
	dalle dichiarazioni dello scomparso Matarrese, secondo cui i dipendenti	
	dell’area tecnica non registravano mai le uscite per servizio (cfr. doc. 1.10);	
	bb) nella A.O. mancava un regolamento generale sull’orario di servizio e sulle	
	sue modalità di registrazione fino alla delibera del D.G. n.14/19 del 7.1.2019	
	(doc. 1.8);	
	cc) il codice timbratura “uscita per motivi di servizio” era stato istituito sempre	
	in epoca successiva ai fatti in contestazione (Comunicazione dell'Azienda,	
	prot. n. 0001824 del 22.1.2018, trasmessa con prot. n. 273 del 13.2.2018	
	Prejanò ai Dirigenti Responsabili delle Strutture Tecnico/Amministrative del	
	Dipartimento e alle Strutture di Staff: doc.1.13); a tal fine, il software di si-	
	stema di rilevazione delle presenze era stato “reingegnerizzato”.	
	b) Inoltre, non sussistevano né illecito arricchimento (indebito vantaggio	
	economico) né condotte antigiuridiche né intenti fraudolenti (dolo) del Can-	
	deliere, il quale aveva rispettato le regole all’epoca vigenti sulla registrazione	
	delle presenze e sull'orario di lavoro, senza utilizzare in maniera infedele il	
	proprio badge, in quanto:	
	aa) non vi era prova dei contestati allontanamenti dalla sede, desunti da vi-	
	deoregistrazioni (peraltro di pochi minuti) inattendibili e riferite a soggetti ri-	
	presi di spalle e di lontano o tra altre persone (e comunque ripresi nei pressi	
	della sede ed in luoghi compatibili con l’uscita per servizio, non in locali	

	pubblici come bar o esercizi commerciali) ed identificati – a quanto riferito	
	dalla <i>notitia damni</i> – con i cartellini forniti dall’A.O. (risalenti nel tempo) o	
	dall’anagrafe del Comune di Catanzaro (foto non a colori, senza considerare	
	che il convenuto risiede a Montauro e quindi il cartellino del Comune di Ca-	
	tanzaro doveva essere risalente nel tempo); tanto che la GdF aveva inutilmente	
	chiesto alla Procura Regionale di procedere alla identificazione prima delle	
	contestazioni;	
	bb) ogni allontanamento dal proprio ufficio era avvenuto sempre e solo per ra-	
	gioni di servizio collegate alle proprie mansioni, dovendo talora recarsi, in qua-	
	lità di addetto all’Area tecnica, in altre sedi dell’A.O. (area di manutenzione,	
	poliambulatorio e Direzione di presidio) come attestato dai suoi superiori	
	Prejanò e Matarrese nei verbali del 6.4.2018 e 16.4.2018 (docc. 1.9 e 1.10) (si	
	contestava la interpretazione di tali dichiarazioni data dal P.M.); in specie, le	
	richieste di manutenzione che pervenivano al suo ufficio venivano da lui portate	
	agli addetti alla manutenzione presso la palazzina “malattie infettive”;	
	cc) aveva sempre comunicato verbalmente, con puntualità, ogni spostamento	
	per ragioni di servizio al responsabile della struttura, come d’uso all'epoca;	
	infatti, nel periodo contestato (2016/2017) non esisteva obbligo di registra-	
	zione;	
	dd) si era trattenuto fuori dall’ufficio solo il tempo strettamente necessario	
	allo svolgimento del servizio esterno;	
	ee) l’omessa registrazione delle uscite non era significativa di frodi, non es-	
	sendo obbligatoria (per i motivi predetti) ed essendo comunque impossibile	
	fino al 2018, quanto era stato inserito il codice “8” per la registrazione delle	
	uscite per motivi di servizio (Doc. 1.13, 1.14).	
	24	

	particolare scostamento tra il comportamento tenuto concretamente e quello	
	dovuto in relazione alla protrazione nel tempo ed alla prevedibilità e preveni-	
	bilità del fatto dannoso. In particolare, non si riscontrava nella fattispecie al-	
	cuna delle figure sintomatiche della colpa grave, come violazione di regole	
	basilari di diligenza, cura sconsiderata e arbitraria degli interessi pubblici,	
	grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni, totale negligenza nelle	
	condotte, macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla fun-	
	zione, sprezzante trascuratezza dei doveri dell'ufficio attraverso un comporta-	
	mento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una par-	
	ticolare noncuranza degli interessi pubblici, grossolana superficialità nell'ap-	
	plicazione di norme di diritto e equivoca interpretazione personale di limpide	
	disposizioni di legge).	
	e) Infine, si affermava la mancanza di prova del nesso causale tra la con-	
	dotta illecita e l'evento dannoso (in quanto tutti gli spostamenti erano ricon-	
	dotti nella fattispecie delle uscite per servizio e comunque in una valutazione	
	<i>ex ante</i> i danni contestati non potevano ritenersi conseguenza immediata e di-	
	retta, secondo un criterio probabilistico, alla condotta del convenuto).	
	5. Nell' udienza del giorno 14 maggio 2024 , data per letta la relazione sul	
	consenso delle parti, il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto dell'atto	
	di citazione ed ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni preliminari (prescri-	
	zione, improcedibilità della domanda di danno all'immagine, improponibilità	
	della domanda per la proposizione della domanda di parte civile) ed ha rile-	
	vato, con riferimento alla dipendente Mazza:	
	- che è infondata l'eccezione difensiva secondo cui non vi sarebbe prova	
	delle uscite contestate (attesa l'omessa produzione e la scarsa rilevanza	
	26	

	probatoria delle videoregistrazioni), in quanto il contenuto delle videoregistrazioni è stato verbalizzato dalla Guardia di finanza in una annotazione di servizio	
	che, quanto ai fatti ed eventi descritti, ha pieno valore probatorio (con la precisazione che allo stato non esiste alcuna denuncia o procedimento in corso nei confronti dei finanziari che erano stati delegati, ai sensi dell'articolo 476 e seguente del c.p.);	
	- che è infondata l'eccezione difensiva della Mazza circa l'esistenza di giustificazioni di servizio per le uscite in contestazione, sia quanto alle uscite per depositare mandati di pagamento in banca, in quanto dal riscontro effettuato è emerso che i giorni in cui erano stati effettuati i pagamenti erano diversi da quelli in cui risultano le uscite non giustificate, tranne in alcuni casi (a richiesta del Presidente il Pubblico Ministero ha precisato che i sei episodi in esame non sono stati detratti dal computo del danno, in quanto si è ritenuta non attendibile la giustificazione); sia quanto alle uscite per il ritiro di materiale di cancelleria, in quanto sono state acquisite tutte le ricevute relative a detto materiale;	
	- che, quanto al convenuto Candelieri, deve ribadirsi quanto argomentato nell'atto di citazione.	
	Il Pubblico Ministero ha dunque concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendo la condanna dei convenuti.	
	Quindi, l' Avvocato Battaglia , per la convenuta MAZZA, ha ripreso le argomentazioni prospettate per un altro convenuto da lui assistito convenuto nella stessa udienza (Mungo), ovvero la mancanza di prova della <i>condotta fraudolenta</i> contestata, non essendo state acquisite le video registrazioni agli atti del processo contabile, le quali comunque - al limite - evidenzierebbero le	

	uscite dalla struttura, non la loro natura fraudolenta (stante che il codice 8 del	
	marcatempo era stato attivato solo da gennaio 2018 e l'uscita veniva autoriz-	
	zata o verbalmente o con "permessi volanti", che non venivano conservati agli	
	atti dell'ufficio, come attestato anche dal responsabile dell'ufficio finanze	
	dell'A.O.); nonché l'ottimo stato di servizio della parte convenuta, con rag-	
	giungimento di tutti gli obiettivi e il conseguimento di valutazioni lusinghiere;	
	nonché la mancanza di danno, per l'esistenza di orario superiore a quello con-	
	trattualmente previsto; senza percepire la relativa retribuzione, che compensa	
	abbondantemente le ore contestate.	
	Inoltre, il difensore ha eccepito, con riferimento alle uscite per il deposito dei	
	mandati di pagamento nell'istituto tesoriere, che da un lato la risposta delle	
	BNL alle richieste istruttorie non è esaustiva (nella nota del 06.10.2023 la	
	banca ha precisato di non essere in possesso delle informazioni richieste circa	
	l'orario ed il nome dei dipendenti che si sono recati fisicamente in filiale, nel	
	periodo in esame) e comunque l'attività di deposito dei mandati di pagamento	
	in banca non si esauriva nei sei giorni accertati dalla Procura, con la semplice	
	consegna dei mandati di pagamento, in quanto ci potevano essere motivi con-	
	tingenti che richiedevano ulteriori accessi presso l'istituto di credito.	
	Infine, il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo nell'ac-	
	coglimento delle conclusioni rassegnate e nel rigetto della domanda.	
	Infine, l' Avvocato Cosco , per il convenuto CANDELIERE, ha ribadito	
	le eccezioni formulate in memoria, evidenziando:	
	- la mancanza di prova della affermazione di una <i>condotta antigiuridica</i> ,	
	basata solo sulle videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nell'am-	
	bito del procedimento penale, che, da un lato, raffigurano una persona, poco	
	28	

	visibile, ripresa sempre o all'interno dell'area tecnica o vicino al cancello	
	all'ingresso dell'area tecnica, dall'altro non comprovano che le uscite non fos-	
	sero per servizio, in quanto l'attività lavorativa del Candelieri imponeva	
	uscite dalla sede ordinaria, come affermato sia dal dirigente del servizio ri-	
	sorse umane, sia il dirigente del settore area tecnica (docc. 1.9 e 1.10 allegati	
	alla memoria);	
	- la mancanza di qualsivoglia violazione di obbligo di registrazione delle	
	uscite dal servizio, in quanto all'epoca dei fatti la prassi era di limitarsi a co-	
	municare verbalmente al proprio dirigente l'uscita per motivi di servizio; in-	
	fatti, il registro presente nell'area tecnica non era un registro messo a disposi-	
	zione dall'Azienda, ma ad uso esclusivo e personale del signor Nicoletta che	
	annotava le attività che riguardavano quest'ultimo (doc.1.12), ed il codice 8	
	(istituito in data 13.2.2018) ed il registro per le uscite di servizio (istituito in	
	data 20.9.2017: Doc.1.13) erano stati istituiti successivamente ai fatti in con-	
	testazione.	
	Quindi il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo nell'ac-	
	coglimento delle conclusioni rassegnate, nelle eccezioni preliminari e nelle	
	richieste istruttorie.	
	Non essendo stata richiesta replica dalle parti, la causa è stata trattenuta	
	in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. Ai sensi dell'art.101 c.g.c. la presente decisione deve prendere le mosse	
	dalle <u>questioni ed eccezioni pregiudiziali</u> sollevate dai convenuti.	
	6.1. Va anzitutto esaminata la istanza di sospensione del procedimento	
	in attesa degli esiti del processo penale pendente sulla medesima vicenda.	
	29	

	6.1.1. La difesa del convenuto CANDELIERE ha eccepito che pende un giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti controversi nel giudizio contabile e fondato sui medesimi accertamenti già portati alla cognizione del giudice penale, onde vi sarebbe una controversia pendente davanti ad altro giudice, che “costituisce il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato”, ovvero una <i>pregiudizialità</i> (106 c.g.c.) che renderebbe “opportuna” la sospensione del presente giudizio; sospensione che si imporrebbe anche in considerazione della <i>efficacia del giudicato penale a in diversi giudizi</i> e della <i>valutabilità della sentenza penale come elemento di convincimento</i> del giudice contabile.	
	6.1.2. In merito a tale istanza, è orientamento granitico nella giurisprudenza delle Sezioni Riunite (in materia di regolamento di competenza avverso ordinanza di sospensione) che le ipotesi di sospensione del processo, determinando una stasi contrastante con il principio di ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., sono di stretta interpretazione (principio di tassatività delle cause di sospensione del processo), e che nel codice di giustizia contabile – a parte alcune ipotesi speciali che non si attagliano al caso in esame (ad es. art.16 comma 1, art. 115 comma 6, art. 106 comma 2, art.183 comma 4 c.g.c.) – la sospensione è prevista solo dall’art.106 c.g.c.. Tale disposizione prevede la c.d. sospensione necessaria per “pregiudizialità”, che si verifica qualora, in primo luogo, la controversia oggetto del processo contabile “dipenda” dalla decisione di altra causa già controversa in un distinto processo (ovvero, una causa sia necessario antecedente logico-giuridico dell’altra), e, in secondo luogo, la legge “richieda” un previo accertamento “con efficacia di giudicato” della causa pregiudicante da parte del diverso giudice (cfr. ad es. art.14 c.g.c.	
	30	

	sulle questioni di stato e capacità delle persone e di falso), vigendo altrimenti	
	il principio della facoltà del giudice della causa pregiudicata di decidere in via	
	incidentale ogni questione.	
	6.1.3. Alla luce di questi principi, pacifici nella giurisprudenza di questa	
	Corte, risulta evidente che le eccezioni difensive sono infondate, poiché nella	
	concreta fattispecie non sussistono i presupposti della sospensione ex art.106	
	c.g.c..	
	6.1.3.1. Anzitutto, è indubbio che l'accertamento del diritto al risarcimento	
	del danno ex art.55-quinquies (controverso in questa sede) presuppone l'ac-	
	certamento di una condotta di assenteismo fraudolento (oggetto anche del pro-	
	cesso penale) e che una eventuale assoluzione o condanna penale potrebbe	
	(entro certi limiti) far stato nel presente giudizio.	
	Tuttavia – a parte che, a rigore, nella fattispecie si porrebbe un problema non	
	di pregiudizialità in senso stretto ma di identità di causa (trattandosi non di	
	cause logicamente subordinate ma della stessa causa sotto due profili diversi,	
	civile-risarcitorio e penale, reciprocamente indipendenti) – nessuna norma	
	prevede la necessità di un “previo” giudicato penale sulle questioni pregiudi-	
	ziali pendenti dinanzi sia al giudice penale sia dinanzi al giudice contabile	
	(come prevedeva l'art.3 c.p.p. previgente o come prevede il vigente art. 14	
	c.g.c.). Al contrario, l'art.55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede	
	che in presenza di condotte di assenteismo fraudolento (“nei casi di cui al	
	comma 1”) sussiste una responsabilità per danno patrimoniale ed all'immag-	
	gine <i>a prescindere</i> dalla responsabilità penale e disciplinare e dal relativo ac-	
	certamento (“ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative san-	
	zioni”); e gli artt. 651 e 652 c.p.p. prevedono semplicemente che – qualora si	
	31	

	come prova o elemento di convincimento, comunque non si potrebbe disporre	
	la sospensione del presente giudizio ex art.106 c.g.c..	
	6.1.4. Pertanto, la istanza di sospensione del giudizio va respinta.	
	6.2. I difensori dei convenuti hanno altresì eccepito la inammissibilità della domanda sotto vari profili.	
	6.2.1. Anzitutto, i difensori hanno contestato (oltre alla infondatezza, per i motivi oltre precisati) la <i>inammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno da alterazione del sinallagma contrattuale</i> (aggiunto dalla Procura al danno patrimoniale e liquidato in via equitativa in misura pari al 50% della retribuzione percepita nei mesi di gennaio e marzo - periodo in cui sono state riscontrate quasi tutti gli episodi di assenteismo - al netto della quota di retribuzione contesta come danno patrimoniale diretto), sotto due profili.	
	a) In particolare, la difesa della MAZZA ha contestato che tale danno “risulta perfettamente sovrapponibile nelle sue caratteristiche al danno patrimoniale (individuato nel valore economico delle ore non lavorate) e, pertanto, costituisce una ingiustificata duplicazione risarcitoria, che si traduce, in ultima analisi, in un’ <i>iniqua locupletatio</i> del danneggiato”.	
	b) Inoltre, la difesa del CANDELIERE ha eccepito che la speciale disposizione sull’assenteismo fraudolento (art.55-quinquies d.lgs. n. 165/2001) non prevede un’azione di responsabilità a questo titolo, ma solo per il danno patrimoniale ed il danno all’immagine, ovvero “una particolare tipologia di danno erariale rigidamente raccordato ai periodi nei quali si è verificato il deficit della prestazione lavorativa”, laddove la Procura contesta tale danno “con modalità unitaria e scollegata dalla specifica durata della presunta condotta”.	
	Tali eccezioni sono infondate per i motivi che seguono.	

	quanto della responsabilità amministrativa generale per danno erariale (e	
	quindi del risarcimento del danno da disservizio, oltre che patrimoniale in	
	senso stretto).	
	6.2.2. La difesa della MAZZA ha altresì eccepito la inammissibilità-impro-	
	ponibilità-improcedibilità della domanda sotto due profili.	
	a) Anzitutto, l’art.55-quinquies TUPI prevede una fattispecie di danno	
	all’immagine che – benché speciale rispetto alla generale fattispecie di cui	
	all’art.17 comma 30-ter d.l. n. 78/2009 (come affermato in citazione dal P.M.)	
	– rinvia espressamente all’art.55-quater TUPI sul procedimento disciplinare	
	del dipendente; dato che la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 ha	
	dichiarato l’incostituzionalità di quest’ultima norma, anche la norma di rinvio	
	sarebbe stata travolta, di talché la domanda sarebbe improponibile, in quanto	
	nella fattispecie in esame non vi sono stati né un previo giudicato penale (ri-	
	chiesto per la distinta fattispecie di danno all’immagine di cui all’art.17	
	comma 30-ter citato) né una sanzione disciplinare (essendo stata la Mazza as-	
	solta in sede disciplinare e non ancora giudicata in sede penale).	
	b) Inoltre, l’azione risarcitoria sarebbe improponibile in quanto nel giudi-	
	zio penale l’Azienda Ospedaliera “Dulbecco” (subentrata alla A.O.) si è costi-	
	tuita parte civile esercitando l’azione di risarcimento per i danni sia patrimo-	
	niali che non patrimoniali: l’identità di azione determinerebbe l’improponibi-	
	lità della successiva domanda risarcitoria, esercitata dinanzi a questa Corte.	
	Anche tali eccezioni sono infondate e vanno respinte, per i motivi seguenti.	
	Anzitutto, va evidenziato come in giurisprudenza sia pacifico che la fattispecie	
	speciale di responsabilità per danno all’immagine di cui all’art. 55-quinquies,	
	comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (che prevede il risarcimento del danno	
	35	

	integralmente satisfattivo delle pretese azionate dalla procura contabile, nella	
	fattispecie assente (cfr. Sez II app sent. n. 368/2022 e molte altre).	
	7. Deve a questo punto esaminarsi la <u>eccezione preliminare di prescri-</u>	
	<u>zione</u> , sollevata dalla difesa dei convenuti sulla base di motivi sostanzialmente	
	sovrapponibili.	
	a) Anzitutto, si sostiene che – mancando un occultamento doloso del danno	
	da parte del convenuto (tanto più che le uscite erano autorizzate dai superiori)	
	– il termine prescrizione quinquennale ex art.1 comma 2 L.20/1994 era già	
	spirato al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione	
	(invito a dedurre del 2023), in quanto il fatto dannoso si era verificato più di	
	cinque anni prima, nel periodo di indagine tra la fine del 2016 e l’aprile del	
	2017, ovvero in corrispondenza con le contestate condotte asseritamente ille-	
	cite di falsa attestazione di presenza in servizio e con il corrispondente esborso	
	di indebiti emolumenti.	
	b) In ogni caso, anche volendo ipotizzare un doloso occultamento, la “sco-	
	perta del danno” che fa decorrere la prescrizione non coinciderebbe con la	
	conoscenza diretta del danno da parte della Procura contabile (il 22.4.2020,	
	data della diffusione pubblica della indagine penale, o il 25.5.2020, data in cui	
	era pervenuta alla Procura contabile la notizia di danno della Guardia di fi-	
	nanza datata 19.5.2020), bensì:	
	- o con il momento in cui l’Amministrazione ne era venuta a conoscenza	
	(<i>illo tempore</i> , dato che l’allontanamento era dovuto a motivi di servizio e au-	
	torizzato verbalmente dai superiori) e poteva attivarsi per il recupero dell’in-	
	debito, o con il momento in cui il danno avrebbe potuto o dovuto essere rile-	
	vato dal soggetto tenuto alla vigilanza, usando l’ordinaria diligenza;	

	- o con il momento in cui l'indagine della Guardia di Finanza ha disvelato	
	il preteso danno da allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, ovvero	
	mentre esso si verificava, tra dicembre 2016 ed aprile 2017 (come da annota-	
	zioni di polizia giudiziaria); infatti, non rileverebbe ai fini della prescrizione	
	il negligente ritardo della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica	
	di Catanzaro nell'informare la Procura Erariale.	
	L'eccezione è infondata.	
	Invero, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il “doloso occulta-	
	mento” può concretizzarsi anche in una condotta omissiva posta in essere in	
	violazione dei doveri di servizio, nella fattispecie l'omessa registrazione delle	
	entrate ed uscite dal proprio ufficio di appartenenza (registrazione cui erano	
	tenuti tutti i dipendenti, anche i dirigenti, come oltre precisato); condotta che,	
	a prescindere dalla motivazione delle uscite (e da eventuali autorizzazioni	
	all'uscita, ma non – a quanto consta - all'omessa registrazione) e dal dolo o	
	dalla colpa dei convenuti, obiettivamente non consentiva la conoscenza della	
	presenza o meno in sede dei convenuti, agli uffici che erano tenuti alla verifica	
	delle ore di servizio rese, ai fini del computo delle retribuzioni e/o delle se-	
	gnalazioni di eventuali irregolarità (e quindi del danno in esame).	
	Pertanto, sussistendo nella concreta fattispecie il “doloso occultamento” nel	
	senso predetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 l. n 20/1994 il termine quinquen-	
	nale prescrizione decorreva non dalla semplice “conoscibilità” del danno ma	
	dalla esatta conoscenza (“scoperta”) dello stesso; la legge, in tal caso, non ri-	
	conosce alcun rilievo ad eventuali ipotetiche negligenze dell'amministrazione	
	nella vigilanza e/o nel recupero dei danni (del resto del tutto ragionevolmente,	
	non potendo l'amministrazione presumere – in mancanza di dati contrari – che	
	38	

	i pubblici dipendenti violino i propri doveri di ufficio occultando i danni da loro cagionati).	
	E' poi ovvio che – essendo la prescrizione un istituto collegato all'inerzia dell'avente diritto nell'azionare quest'ultimo – ai fini della decorrenza del termine prescrizione la conoscenza del danno (nei casi di doloso occultamento) o la conoscibilità del danno (negli altri casi) vanno riferite ai soggetti che possono azionare la responsabilità amministrativa, ovvero l'amministrazione danneggiata o la Procura contabile, non a terzi che – pur essendo tenuti alla denuncia – non hanno tale facoltà (la Guardia di finanza o l'Autorità giudiziaria penale). Senza considerare, poi, che a detti terzi non è imputabile alcun ritardo nel fornire la notizia di danno, in quanto, prima dell'esercizio dell'azione penale e/o del disvelamento delle indagini penali, non sussiste un <i>obbligo</i> di denuncia né per la Guardia di finanza (che è invece tenuta al segreto istruttorio salva autorizzazione del P.M. penale procedente) né per l'Autorità giudiziaria ordinaria (che ex art.129 disp.att. c.p.p. è tenuta alla denuncia solo nel momento in cui esercita l'azione penale, mentre prima di tale data l'A.G.O. ha una mera facoltà di comunicare l'esito delle indagini, in relazione ad esigenze di segretezza la cui valutazione rientra nella sua esclusiva discrezionalità).	
	Non a caso, secondo costante giurisprudenza, in presenza di indagini penali (caratterizzate dalla segretezza) il disvelamento dell'illecito coincide con la loro chiusura, ovvero con il momento in cui, con la precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica, atta a identificarla come produttiva di danno erariale (cfr. Sez. I App., n. 317/08, n.56/2007; Sez. II App., n. 327/2023, n.14/2022, n. 296/2007, n. 189/2018 e n. 571/2016; Sez. III App., n. 143/2009, n. 213/2017 e n. 10/2002).	

	Infine, anche volendo escludere il doloso occultamento, e quindi far decorrere	
	la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal verificarsi del “fatto	
	dannoso”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 l. n. 20/1994, va ricordato:	
	a) che la decorrenza della prescrizione presuppone l’effettivo verificarsi	
	del “danno” all’immagine, ovvero della lesione al prestigio ed al decoro della	
	pubblica amministrazione; lesione che nella concreta fattispecie si è concre-	
	tizzata in tutta la sua estensione solo ad aprile 2020, con l’estesa diffusione	
	pubblica (a mezzo televisione, radio, stampa e web) dei fenomeni di assentei-	
	smo presso la ASP e la A.O. di Catanzaro;	
	b) che risulta in atti la costituzione dell’amministrazione danneggiata come	
	parte civile nel processo penale, ammessa dal GIP fin dall’udienza del	
	25.3.2021 (Produzione del P.M., Doc.9); atto dotato di efficacia interruttiva	
	permanente per tutta la durata del processo penale.	
	Pertanto, in ogni caso la prescrizione non può ritenersi maturata al momento	
	della citazione in giudizio.	
	8. Passando al merito del giudizio, la decisione della causa presuppone	
	l’esame delle <u>norme di settore</u> , onde fissare alcune coordinate ermeneutiche	
	fondamentali nella concreta fattispecie.	
	8.1. Quanto all’ obbligo di registrazione delle presenze in servizio – pre-	
	messso che dalla previsione dell’obbligo dell’orario di ufficio necessariamente	
	consegue l’obbligo di registrare le presenze in servizio (Consiglio di Stato Sez.	
	VI n. 1763 del 18.4.2007), ed infatti da sempre la presenza in servizio dei	
	pubblici dipendenti viene accertata per ogni giorno di servizio con appositi	
	“fogli di presenza” o “registri” – va evidenziato che fin dall’art. 22 comma 3	
	della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state imposte “forme di controllo	
	40	

	obiettive ed automatizzate” del rispetto dell’“orario di lavoro” da parte dei	
	pubblici dipendenti. Tale disposizione – che non distingue tra personale (con-	
	trattualizzato) dirigente e non dirigente – era immediatamente vigente ed è	
	stata attuata in diversi contratti collettivi che hanno ribadito o comunque pre-	
	supposto la necessità di sistemi automatici di rilevazione della presenza e quindi	
	l’obbligo di registrazione delle presenze da parte dei dipendenti, nonché le re-	
	lative sanzioni disciplinari (di cui oltre). In particolare, nel periodo in esame (in	
	cui non erano stati ancora stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro	
	2016/2018, sia del personale dirigente, sottoscritto nel 2019, sia del personale	
	non dirigente del comparto, sottoscritto nel 2018) vigevano le seguenti regole	
	(attesa la mancata sottoscrizione dei contratti collettivi nei trienni 2010/2012 e	
	2013/2015).	
	a) Anzitutto si prevedevano obblighi di orario minimo di servizio ed obblighi	
	di registrazione della presenza, in specie:	
	- per il personale non dirigente (confluito nel Comparto sanità), obblighi di	
	orario minimo di servizio e sistemi di rilevazione automatica della presenza	
	nonché la possibilità, in casi particolari, di controlli ulteriori e/o modalità sostit-	
	tutive (art. 26 comma 5 C.C.N.L. del 07/04/1999 e l’art. 5 C.C.N.L. del	
	10/04/2008);	
	- per i dirigenti con incarico di struttura semplice di Area III della Sanità (per-	
	sonale dirigente sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) e dell’Area	
	IV (medici e veterinari), obblighi di orario minimo di servizio e una articolata	
	programmazione della attività con computo delle ore dedicate all’aggiorna-	
	mento, al raggiungimento degli obiettivi prestazionali e così via (art.14 dei	
	CC.CC.NN.L. del 3.11.2005, vigenti ex art. 28 C.C.N.L. 17.10.2008);	
	41	

	- per i dirigenti con incarico di struttura complessa (di Area III e Area IV),	
	obbligo di “documentare” le assenze dal servizio (per ferie, malattie, aggiorna-	
	mento o altro) ed i giorni e gli orari dedicati ad attività intramuraria, <i>a prescindere dall’obbligo di orario minimo di servizio</i> (art.15 dei CC.CC.NN.L. del	
	3.11.2005).	
	b) Inoltre, si prevedevano l’obbligo dei dipendenti di “adempiere alle forma-	
	lità previste per la rilevazione delle presenze” e le relative sanzioni discipli-	
	nari, tanto per il personale non dirigente (cfr. art. 28 comma 3 lett. e ed art. 29	
	C.C.N.L. del 01/09/1995 e successive modificazioni) quanto per il personale	
	dirigente di Area III e di Area IV (cfr. art. 8, comma 11 punto 2 lett. a dei	
	CC.CC.NN.L integrativi del 6/5/2010, che rinviano all’art. 55-quater comma	
	1 lett. a d.lgs. n.165/2001 di cui oltre).	
	Tali norme sono state confermate nella contrattazione collettiva del 2018-	
	2019 relativa al triennio 2016/2018, nella quale sono stati previsti “efficaci	
	controlli di tipo automatico” (o modalità sostitutive) per l’accertamento della	
	“osservanza dell’orario di lavoro” e le relative sanzioni disciplinari:	
	- sia per appartenenti al comparto sanità (personale non dirigente): cfr. art. 27	
	comma 7 e art. 66, comma 3, lett. a, e comma 9, punto 2 lett. a, del C.C.N.L.	
	del 2016/2018 stipulato il 21.5.2018;	
	- sia per il personale dirigente già di Area III (personale tecnico, amministra-	
	tivo e professionale, confluito nell’Area funzioni locali: cfr. art.7 comma 3 e	
	5 C.C.N.L.-Quadro del 13.7.2016) sia per i dirigenti in generale (cfr. art. 13	
	C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 17.12.2020, che prevede una “presenza gior-	
	naliera in servizio”, da accertare con i sistemi ordinari di registrazione);	
	- sia per il personale dirigente già di Area IV (personale dirigente medico,	

	sanitario, veterinario e delle professioni sanitarie confluito nell'Area Sanità:	
	cfr. art.7 comma 5 C.C.N.L.-Quadro del 13.7.2016), sia per i dirigenti in ge-	
	nere (cfr. art. 24 comma 13 e art. 72 comma 10 punto 2 lett. a C.C.N.L.	
	2016/2018 stipulato il 19.12.2019), sia per i dirigenti di struttura complessa	
	(cfr. l'art. 25 del suddetto C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 19.12.2019, se-	
	condo cui la “presenza giornaliera in servizio” va “accertata con gli strumenti	
	automatici di cui al comma 13 dell'art. 24, comma 13” pur precisando che	
	l'articolazione dell'orario è flessibile; cfr. l'art.72 predetto sulla sanzione di-	
	sciplinare).	
	8.2. Passando ad esaminare le conseguenze della violazione dell'obbligo di	
	registrazione delle presenze, va anzitutto ricordata la responsabilità discipli-	
	nare ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 , disposizione introdotta dal d.lgs.	
	n. 150/2009 e modificata dal d lgs. 116/2016, che ha previsto la sanzione di-	
	sciplinare del licenziamento nelle ipotesi di “ <i>falsa attestazione della presenza</i>	
	<i>in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o</i>	
	<i>con altre modalità fraudolente</i> ” (comma 1, lett. a), con la precisazione che	
	“ <i>costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità</i>	
	<i>fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il di-</i>	
	<i>pendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il</i>	
	<i>dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro</i>	
	<i>dello stesso</i> ” (comma 1 bis). Tali disposizioni integrano o prevalgono rispetto	
	a quelle in materia disciplinare rinvenienti dalla contrattazione collettiva (che	
	comunque le ribadisce: cfr. sub § 8.1), fermo restando che eventuali difformi	
	previsioni dei contratti collettivi vengono <i>ex lege</i> sostituite dalle disposizioni	
	di legge ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 cod.civ. (Cass. Civ. Sez.	
	43	

Lav., n. 24574/2016).

Dal complesso normativo in esame emerge che la condotta tipica si verifica non solo con la alterazione dei sistemi di rilevamento o la falsa certificazione medica, ma con qualsiasi condotta obiettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, in particolare l'omessa timbratura della interruzione del servizio in occasione di una temporanea uscita dalla sede, come si desume dal comma 1-bis dell'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 30418/2023, n. 21681/2023); con la precisazione che il sopravvenuto comma 1-bis (peraltro già vigente al momento dei fatti qui in esame) ha valore meramente interpretativo e retroattivo, in quanto consacra orientamenti già espressi prima della riforma (cfr. Cass. Civ. Sez. lav n. 17637/2016, n. 17259/2016, n. 22075/2018, n. 25750/2016).

Inoltre, la condotta tipizzata dalle norme in esame non è caratterizzata da un “intento” fraudolento ma da una “modalità” fraudolenta, ed infatti ciò che viene sanzionato non è solo il “trarre in inganno l’amministrazione sul rispetto dell’orario di lavoro” (ovvero l’intento truffaldino di sottrarre all’amministrazione le energie lavorative dovute e retribuite) ma anche – semplicemente – il “far risultare” falsamente la “presenza” in servizio del dipendente; fermo restando, ovviamente, che non vi è alcun automatismo nella applicazione della sanzione del licenziamento, dovendo comunque trovare applicazione il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 30418/2023).

8.3. Ulteriori conseguenze sanzionatorie della violazione dell’obbligo di rilevazione della presenza sono previste dall’**art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001**, che disciplina congiuntamente fattispecie eterogenee di illecito, accomunate

	dalla condotta “ <i>di cui al comma 1</i> ” (“falsa attestazione di presenza in servizio	
	con modalità fraudolenta” ovvero giustificazione della assenza dal servizio	
	con certificato medico falso) e dal soggetto danneggiante (“dipendente di una	
	pubblica amministrazione”), ma distinte per oggetto e per titolo. Infatti, il	
	comma 1 disciplina le conseguenze penali-sanzionatorie di tale condotta, men-	
	tre il comma 2 le conseguenze risarcitorie, facendo riferimento alla necessità	
	di un “danno” patrimoniale o all’immagine, ovvero una concreta lesione di	
	interessi patrimoniali o non patrimoniali dell’amministrazione, come è stato	
	evidenziato dalla giurisprudenza penale per trarne il corollario del concorso	
	formale tra il delitto di false attestazioni (reato di mera condotta) e quello di	
	truffa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 5 n. 22281 del 11/05/2022;	
	Sez. 3 n. 29674 del 03/06/2021, n. 45696 del 27/10/2015, n. 47043 del	
	27/10/2015). Inoltre, il comma 2 espressamente distingue la fattispecie di re-	
	sponsabilità amministrativa dalle altre, prevedendo l’obbligo di risarcimento	
	del danno patrimoniale ed all’immagine ma lasciando “ <i>ferme la responsabilità</i>	
	<i>penale e disciplinare e le relative sanzioni</i> ”.	
	Dalla distinzione tra la fattispecie di responsabilità penale e di responsabilità	
	amministrativa (la cui cognizione è peraltro affidata a giurisdizioni diverse)	
	conseguono:	
	a) la non necessità di un’azione penale e/o disciplinare (esercitata o eserci-	
	tabile) come presupposto dell’azione di responsabilità amministrativa per	
	danno, e quindi l’inconfigurabilità di una sospensione necessaria del processo	
	contabile ex art. 106 c.g.c. (come sopra precisato);	
	b) la inapplicabilità di istituti e principi tipici del diritto penale come, ad	
	esempio, il rilievo di una eventuale “innocuità” del falso (ad esempio,	
	45	

	l'esistenza o meno di motivi di servizio per l'uscita dal servizio non timbrata)	
	o la "lieve tenuità" della vicenda (ad esempio l'occasionalità della falsa at-	
	testazione di presenza, che potrebbe consentire l'applicazione dell'art.131 bis	
	c.p.: cfr. Cass. Pen. Sez.2 n. 38997/2018, Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021);	
	c) la inapplicabilità dei principi del processo penale in quello contabile (tra	
	l'altro espressamente esclusa dall'art.7 c.g.c.) in materia di utilizzabilità della	
	prova in ambito penale.	
	8.4. Tanto premesso, la giurisprudenza penale ha enucleato alcuni punti	
	fermi nella ricostruzione della responsabilità penale ex art.55-quinquies	
	comma 1 d. lgs. n.165/2001 , comunque utili anche ai fini della ricostruzione	
	della fattispecie della responsabilità amministrativa (atteso che il comma 2	
	rinvia espressamente ai " <i>casi di cui al comma 1</i> ") e sostanzialmente sovrap-	
	ponibili a quanto sancito dal giudice del lavoro in materia di responsabilità	
	disciplinare.	
	a) Anzitutto, la giurisprudenza penale ha chiarito che ratio della norma	
	è la prevenzione dell'assenteismo tramite l'introduzione di una fattispecie spe-	
	ciale di falso (atteso che dopo la privatizzazione del pubblico impiego la falsa	
	attestazione di presenza non era più penalmente perseguita), non la sanzione	
	di concrete fattispecie di assenteismo fraudolento, in quanto tali tale separata-	
	mente punite a titolo di truffa.	
	b) Infatti, la condotta antiggiuridica consiste non nel sottrarre energie la-	
	vorative all'amministrazione (ovvero nel violare l'obbligo dell'orario di ser-	
	vizio), bensì nel non consentire all'amministrazione di conoscere la presenza	
	o meno del dipendente nella sede di servizio ed i motivi di eventuali assenze,	
	grazie a "modalità" fraudolente che possono consistere anche nella semplice	
	46	

	violazione dell’obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite dal	
	luogo di lavoro. In particolare, è stato chiarito che “secondo consolidata giu-	
	<i>risprudenza, formatasi ben prima dell'integrazione normativa dell'art. 55</i>	
	<i>quater, il delitto previsto dall'articolo 55 quinquies si consuma con la realiz-</i>	
	<i>zazione da parte dei pubblici dipendenti di un comportamento fraudolento</i>	
	<i>consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze (ex</i>	
	<i>plurimis Sez. 3, n. 45696 del 2015; Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015), poiché</i>	
	<i>in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino</i>	
	<i>elettronico assume in punto di rispetto degli orari di lavoro e dell'espleta-</i>	
	<i>mento in concreto delle proprie mansioni, qualsiasi condotta manipolativa</i>	
	<i>delle risultanze di quella attestazione, è di per sé idonea a trarre in inganno</i>	
	<i>l'amministrazione presso la quale presta servizio in merito alle circostanze di</i>	
	<i>fatto che quella attestazione è intesa a dimostrare, ossia la presenza del di-</i>	
	<i>pendente sul luogo di lavoro” (Cass. Pen. Sez. 3, n. 45106/2019 e n.</i>	
	<i>29674/2021, la prima sentenza relativa a consegna del proprio badge a terzi,</i>	
	<i>la seconda relativa ad omessa timbratura in caso di allontanamento tempora-</i>	
	<i>neo dalla sede di servizio). Si è precisato altresì che “la formulazione del</i>	
	<i>D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a) ed anche la sua "ra-</i>	
	<i>tio" (potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contra-</i>	
	<i>stare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo), inducono ad affer-</i>	
	<i>mare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rileva-</i>	
	<i>zione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'in-</i>	
	<i>tervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è ef-</i>	
	<i>fettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata</i>	
	<i>nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore</i>	
	47	

	<i>è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della</i>	
	<i>timbratura in uscita” (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674 del 03/06/2021). Trattasi di</i>	
	<i>una condotta istantanea (che “non richiede abitudine o continuità”), che “a</i>	
	<i> differenza della truffa si consuma con la realizzazione di qualsiasi comporta-</i>	
	<i>mento fraudolento che consista nell’ irregolare utilizzo dei sistemi di rileva-</i>	
	<i>zione delle presenze”, in quanto “il fine perseguito dalla norma in esame è</i>	
	<i>evidentemente quello di prevenire o contrastare, nell’interesse della funziona-</i>	
	<i>lità dell’ufficio pubblico, le condotte assenteistiche” (Cass. Pen. Sez. 3 n.</i>	
	<i>29674/2021, che richiama Sez. 3, n. 47043/2015, n. 45696/2015, n.</i>	
	<i>45698/2015, n. 45947/2019).</i>	
	c) Inoltre, dal punto di vista dell’ elemento soggettivo , si ritiene suffi-	
	ciente il <i>dolo generico</i> , e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa	
	attestazione (Cass. Pen. Sez. 3, n. 30862/2015 e n. 29674/2021; Sez. 5, n.	
	12547/2018). Infatti non si richiede un “intento” fraudolento, ovvero la vo-	
	lontà di frodare l’amministrazione a proprio vantaggio omettendo di lavorare	
	in minuti o ore regolarmente retribuiti (rilevante ai fini della truffa), ma una	
	“modalità” fraudolenta, che come sopra precisato consiste nel far apparire una	
	falsa situazione di presenza in servizio, ad esempio con la cessione del proprio	
	“badge” a terzi, o con un comportamento meramente omissivo come la viola-	
	zione dell’obbligo di registrare le entrate e uscite dalla sede di servizio. Per-	
	tanto, ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della	
	irregolarità delle registrazioni di presenza, ed eventuali cause di giustifica-	
	zione debbono riguardare tali irregolarità (i motivi dell’omessa registrazione	
	dell’assenza), non l’assenza dal servizio (i motivi dell’assenza in quanto tale,	
	che potrebbe anche essere stata occasionata da cause di servizio, ma non	
	48	

	farebbero venir meno la condotta di falsa rappresentazione delle presenze	
	nella sua oggettività).	
	d) Alla luce di questi principi, la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. 3	
	n. 29674/2021) afferma che sussistono la condotta antigiuridica e l'elemento	
	soggettivo doloso quando il dipendente conosce e viola l'obbligo di documen-	
	tare ingressi o allontanamenti dalla sede di servizio, e che non fungono da	
	giustificazioni o scusanti dell'omessa timbratura circostanze non afferenti a	
	quest'obbligo, ad esempio:	
	aa) eventuali autorizzazioni di servizio o prassi relative all'allontanamento	
	temporaneo dal servizio (non all'omessa timbratura), <i>“in quanto qualsiasi</i>	
	<i>pausa o permesso implicano necessariamente che l'allontanamento non solo</i>	
	<i>deve essere autorizzato ma deve trovare traccia nell'utilizzo del badge che</i>	
	<i>segna l'uscita del dipendente”</i> , onde una eventuale <i>“autorizzazione verbale</i>	
	<i>non esclude il reato contestato né può essere suscettibile di essere valutata a</i>	
	<i>carico di chi l'abbia rilasciata”</i> ;	
	bb) la <i>“maggiore o minore ampiezza della falsità, della divergenza, cioè,</i>	
	<i>tra la prestazione lavorativa reale e quella apparente”</i> (nella fattispecie si as-	
	seriva di soli quindici minuti) in quanto <i>“anche una falsità di siffatta dimen-</i>	
	<i>sione, infatti, è suscettibile di apprezzamento penale perché altera l'originario</i>	
	<i>valore probatorio del documento che diviene rappresentativo di una verità</i>	
	<i>diversa, nei rapporti interni, tra ente pubblico e dipendente che deve sempre</i>	
	<i>rispettare specifici doveri di lealtà e di buona amministrazione, sanzionabili</i>	
	<i>anche in via disciplinare, indipendentemente dal tempo sottratto al lavoro”</i> .	
	e) E' appena il caso di evidenziare che i motivi dell'assenza possono rile-	
	vare per affermare la non offensività del falso (art. 49 c.p.) o la lieve tenuità	
	49	

	del fatto (art.131-bis c.p.), ma non ai fini degli altri elementi costitutivi, sog-	
	gettivi ed oggettivi, della fattispecie penale, né tanto meno ai diversi fini civili	
	della sanzione disciplinare o del risarcimento del danno.	
	8.5. Analoghi principi valgono per la <i>fattispecie di responsabilità ammini-</i>	
	<i>strativa tipizzata dall’art. 55-quinquies comma 2.</i>	
	a) Anzitutto, va evidenziato che la <i>ratio della disposizione</i> in esame è la	
	<i>prevenzione</i> dell’assenteismo fraudolento (grazie ad un adeguato sistema di	
	controllo delle presenze) <i>a prescindere</i> dalle sue conseguenze patrimoniali,	
	ovvero dalla circostanza che – grazie a condotte caratterizzate da “modalità	
	fraudolente” – il dipendente abbia concretamente sottratto energie lavorative	
	all’amministrazione; non a caso, la norma correla a tali condotte la responsa-	
	bilità amministrativa non solo per i danni patrimoniali da sottrazione di ener-	
	gie lavorative (già prevista e sanzionata dalle regole generali sulla responsa-	
	bilità amministrativa, dall’art.83 r.d. 2440/1923 in poi), ma anche per danno	
	“all’immagine”, a prescindere da eventuali conseguenze patrimoniali (retribu-	
	zione indebita a fronte di prestazione non resa). Resta ferma, comunque, la	
	necessità dell’ulteriore elemento del “danno”, ovvero di una concreta lesione	
	di interessi quanto meno non patrimoniali-di immagine dell’amministrazione	
	(secondo la giurisprudenza cui aderisce questa Sezione – cfr. Sez. I app. n.	
	476/2023, Sez II app. n. 185/2024, n.127/2024 – anche se non mancano pro-	
	nunzie che accentuano l’elemento sanzionatorio configurando un danno	
	all’immagine “ <i>in re ipsa</i> ” per la mera condotta assenteistica – cfr, Sez. Sez II	
	app. n. 229/2023, n.339/2022 –); elemento non necessario ai fini delle san-	
	zioni disciplinari o penali (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021 sopra citata), dove	
	si pongono semmai problemi di proporzionalità o di offensività.	
	50	

	b) In quest’ottica, risulta evidente che la responsabilità in esame si collega	
	alla violazione dell’obbligo di registrazione dei transiti nella sede dell’ufficio	
	in quanto tale, a prescindere dai motivi di servizio e della esistenza o meno di	
	cause di giustificazione della uscita dal posto di lavoro, in quanto la notizia	
	che i pubblici dipendenti escono dalla sede di servizio senza registrare i propri	
	allontanamenti (timbrando o meno) compromette in quanto tale l’immagine	
	dell’amministrazione, a prescindere dai motivi che hanno determinato l’uscita	
	stessa e dall’esistenza di autorizzazioni (che restano ignoti al pubblico). In-	
	fatti, quanto alla condotta antigiuridica ed all’ elemento soggettivo , la giuri-	
	sprudenza (Sez. I app. n.163/2023) ha precisato che l’omessa timbratura con-	
	creta di per sé una <<violazione degli obblighi di diligenza e di rispetto	
	dell’orario di lavoro previsti>> (dal contratto collettivo di settore) <<inte-	
	grando in tal modo l’illecito di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del	
	d.lgs. n.165/2001>> (e quindi la responsabilità ex art.55-quinquies comma 2	
	c.g.c.), <u>a prescindere</u> sia dall’accertamento che le uscite siano state autorizzate	
	o meno, sia dall’esistenza di <u>dolo specifico</u> di conseguire un ingiusto profitto	
	sub specie di quote stipendiali non dovute. Infatti, l’<<art. 55 quinquies,	
	comma 1, del d.lgs n. 165/200 attribuisce rilievo al mero fatto che il dipen-	
	dente, alterando i sistemi di rilevamento della presenza in servizio, non abbia	
	fatto risultare correttamente la sospensione dell’attività lavorativa>>; ed <<il	
	concetto di “ alterazione ”, come anche rilevato dalla Procura generale nella	
	propria memoria, “diversamente da quanto si sostiene nella parte introduttiva	
	dell’appello, raggruppa tutti quei comportamenti che non permettono ai si-	
	stemi di rilevamento, quali essi siano (manuali o automatici, basati su una	
	dichiarazione dell’interessato ovvero sul controllo da parte di terzi), di	
	51	

	<i>funzionare correttamente e di permettere all'amministrazione di acquisire</i>	
	<i>una fedele rappresentazione dell'attività lavorativa dei dipendenti. A tal fine,</i>	
	<i>anche l'omessa o incompleta rendicontazione di una missione rientra nella</i>	
	<i>nozione, come pure deve ritenersi, l'uscita non segnalata mediante la proce-</i>	
	<i>dura appositamente prevista." Anche laddove, quindi, non vi fosse stato, da</i>	
	<i>parte della dipendente, alcun intento di lucrare un indebito beneficio econo-</i>	
	<i>mico, assume rilievo il fatto che la stessa non ha mai contestato di aver agito</i>	
	<i>con la piena consapevolezza di disattendere le disposizioni sulla rendiconta-</i>	
	<i>zione e sull'autorizzazione degli allontanamenti dall'ufficio, operando, in tal</i>	
	<i>modo, con dolo c.d. contrattuale che, come ricordato dal Giudice di prime</i>	
	<i>cure, è di per sé sufficiente ai fini della responsabilità amministrativa.>>.</i>	
	c) In altri termini, la condotta antigiuridica consiste non nel sottrarre ener-	
	gie lavorative all'amministrazione (ovvero nel violare l'obbligo dell'orario di	
	servizio), bensì nel non consentire all'amministrazione di conoscere la pre-	
	senza o meno del dipendente nella sede di servizio ed i motivi di eventuali	
	assenze, grazie a "modalità" fraudolente che possono consistere anche nella	
	semplice violazione dell'obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le	
	uscite dal luogo di lavoro. In quest'ottica, non costituiscono scusanti o esi-	
	menti rilevanti ai fini dell'antigiuridicità o colpevolezza della condotta (ma	
	solo, al limite, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale):	
	aa) l'insussistenza dell'obbligo di un orario minimo di servizio, per talune	
	categorie di dirigenti (rilevando per la fattispecie in esame il <i>diverso ob-</i>	
	<i>bligo di registrare gli ingressi e le uscite, ai fini del controllo delle ore e</i>	
	<i>giornate di presenza in sede, a prescindere dall'obbligo di orario minimo);</i>	
	bb) l'esistenza di un credito orario (ore in eccesso "da recuperare") a	

	compensazione del debito orario per omessa timbratura (“ <i>atteso che, al di</i>	
	<i>là del principio del divieto di compensazione con la P.A., non è stata data</i>	
	<i>prova di un accertamento giudiziale o di riconoscimento di debito da</i>	
	<i>parte della pubblica amministrazione”</i> : Sez. I app. n. 163/2023);	
	cc) le autorizzazioni ad uscire dal luogo di lavoro (Sez. I app. ult. cit.);	
	dd) le motivazioni (di servizio o meno) della uscita dal luogo di lavoro (per	
	motivi di servizio o meno: Sez. I app. ult. cit.);	
	ee) la difficoltà di una regolare timbratura delle assenze temporanee dall’uf-	
	ficio (anche per motivi di servizio) – per mancanza di codice <i>ad hoc</i> o per	
	la “farraginosità” della procedura necessaria ad ottenere una formale au-	
	torizzazione delle uscite dal servizio – che avevano dato luogo ad una	
	prassi avallata “tacitamente” dalla dirigenza (Sez. I app. ult. cit.).	
	8.5.1. Alla luce di queste considerazioni, risulta evidente la infondatezza	
	dell’ <i>eccezione di insussistenza in astratto della condotta tipica di assentei-</i>	
	<i>simo fraudolento</i> , sollevata dalla difesa del CANDELIERE (§ 4.3.1) affer-	
	mando che nella concreta fattispecie non sarebbe contestata nessuna delle ipo-	
	tesi tipizzate dall’art 55-quinquies, mancando una alterazione dei mezzi di ri-	
	levamento delle presenze o altra modalità fraudolenta, nonché la coscienza e	
	volontà di attestare falsamente la propria presenza in servizio al fine di trarne	
	un illecito profitto, necessario anche ai fini del danno all’immagine, che non	
	ha natura sanzionatoria.	
	Al contrario, rientra nella condotta antigiuridica tipica anche l’omessa timbra-	
	tura delle entrate ed uscite dalla sede di servizio, in violazione dell’obbligo di	
	documentare le presenze (cfr. § 8.5), fatta salva ovviamente la necessità di	
	accertare poi in concreto gli altri elementi della responsabilità amministrativa,	
	53	

	ovvero l'elemento soggettivo (coscienza e volontà della omessa registrazione,	
	non un "intento" fraudolento) ed il danno patrimoniale e/o all'immagine arre-	
	cato da tale condotta.	
	8.5.2. Risulta invece solo parzialmente infondata l' eccezione di insussi-	
	stenza in concreto di condotte di assenteismo fraudolento , prospettata con	
	referimento:	
	a) alla <u>mancanza di prova certa degli episodi di ingiustificato allontanamento dalla sede di servizio</u> (si contestava la identificazione della Guardia di	
	Finanza: cfr. sopra, per il CANDELIERE, § 4.3.1 lett. b, aa);	
	b) alla <u>esistenza di motivi (di servizio) giustificativi dell'allontanamento dalla sede di servizio ordinaria</u> (onde non vi sarebbe illecito profitto del di-	
	pendente o danno per l'amministrazione), dovendosi il dipendente recare in	
	altre sedi per esigenze lavorative, non approfondite dalla Guardia di finanza:	
	cfr. sopra, per la MAZZA § 3.2.3.1. lett. b, aa-bb; per il CANDELIERE, §	
	4.3.1 lett. b, bb);	
	c) all'esistenza di <u>autorizzazioni verbali all'uscita, per esigenze di servizio</u>	
	(cfr. per la MAZZA § 3.2.3.1. lett. b, aa, bb; per il CANDELIERE, § 4.3.1	
	lett. b, cc);	
	d) alla <u>mancanza di danno patrimoniale o finanziario all'amministrazione</u>	
	(ovvero indebito profitto del dipendente) da indebita sottrazione di energie la-	
	vorative ovvero retribuzione indebita, mancanza sostenuta dalla difesa in	
	quanto:	
	aa) i periodi di allontanamento senza timbratura erano sempre <i>per motivi di</i>	
	<i>servizio o comunque giustificati</i> e non avevano arrecato alcun vantaggio	
	all'interessato (cfr. per MAZZA § 3.2.3.1 lett. b, aa-bb; per	

	CANDELIERE § 4.3.1 lett. b, dd nonché lett. c, aa);	
	bb) i periodi di temporaneo allontanamento dal servizio senza timbratura	
	erano di <i>pochi minuti</i> (cfr. difesa della MAZZA, § 3.2.4.1, lett. b);	
	cc) la MAZZA, nel periodo dicembre 2016-giugno 2017 aveva comunque ef-	
	fettuato un <i>orario superiore a quello ordinario non retribuito</i> (ovvero	
	aveva un credito orario che superava l’eventuale debito orario da omessa	
	timbratura) (cfr. § 3.2.3.1, lett. b).	
	Invero – a parte la questione della <i>prova</i> dei singoli episodi di allontanamento	
	dalla sede senza timbratura e della esistenza di motivi di servizio a base delle	
	uscite (oltre esaminata con riferimento alla concreta fattispecie) – ai fini del	
	<i>danno all’immagine</i> contestato in questa sede non hanno nessun rilievo i mo-	
	tivi asseritamente giustificativi delle uscite, le autorizzazioni dei superiori e	
	l’eventuale danno patrimoniale per l’amministrazione (ovvero il profitto per	
	il dipendente), anche con riferimento ad un eventuale credito orario; infatti, la	
	circostanza che in più occasioni i convenuti omettessero l’obbligatoria regi-	
	strazione dei transiti in sede (più in generale la condotta di chi non timbrava	
	con il marcatempo installato) di per sé ha determinato un’apparenza di assen-	
	teismo del personale della struttura nella pubblica opinione e quindi disdoro	
	per l’amministrazione (ovvero il danno all’immagine), a prescindere dal fatto	
	che in concreto sia stato arrecato danno all’amministrazione per l’utilizzo del	
	tempo, trascorso fuori sede, per motivi personali, o dall’esistenza di cause di	
	giustificazione più o meno fondate (cfr. sopra, § 8.5).	
	Tali eccezioni possono invece avere rilievo solo ai fini della quantificazione	
	del <i>danno patrimoniale</i> (ivi compreso il danno da disservizio), e saranno oltre	
	esaminate con riferimento ai singoli episodi di allontanamento dalla sede di	
	55	

servizio contestati e con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale.

8.5.3. Risulta viceversa potenzialmente rilevante ai fini della colpevolezza e

della antigiridicità della condotta (anche ai fini del danno all'immagine) l'*ec-*

cezione di mancanza di violazione di obblighi di registrazione delle presenze,

sollevata con riferimento:

a) alla *manca*za di una *precisa* regolamentazione aziendale relativa ad ob-

blighi di registrazione delle presenze, introdotta solo dopo la vicenda oggetto

del presente giudizio, come sarebbe confermato anche dai dirigenti dell'A.O.

(cfr. difesa del CANDELIERE, sub § 4.3.1 lett. a, bb e difesa della MAZZA,

sub § 3.2.3.1 lett. a);

b) alla concreta impossibilità di registrazione degli allontanamenti dalla

sede di servizio (cfr. difesa CANDELIERE, § 4.3.1 lett. a, aa-cc-ee, difesa

MAZZA § 3.2.3.1 lett. a), in quanto, secondo i convenuti, all'epoca dei fatti

di causa:

- non esisteva alcun registro cartaceo obbligatorio (il “registro permessi”

era stato introdotto solo con nota del 20.9.2017) né era in uso qualsivoglia

altro registro cartaceo, e ci si allontanava dalla sede di servizio solo su

autorizzazione verbale del superiore o con permessi scritti;

- l'orologio marcatepo non consentiva la registrazione delle uscite “per

motivi di servizio”, essendo stato inserito il “codice 8” solo in un mo-

mento successivo.

Tale eccezione presuppone un esame della concreta fattispecie, che verrà oltre

effettuato nella ricostruzione della vicenda qui in esame.

9. Tanto premesso in linea di principio, quanto alla condotta antigiuridica

in contestazione, può precisarsi quanto segue.

	9.1. Dalla informativa sul danno erariale (Nota n. 157027/2020 del 19.5.2020, Doc. 2 della Produzione del P.M.) risulta che la vicenda in esame è stata oggetto di una indagine della Guardia di finanza, svolta a partire dalla fine del 2016 (sulla base di deleghe del P.M. penale), relativa a diffusi e ripetuti fenomeni di assenteismo fraudolento da parte di centodieci dipendenti (tra cui alcuni dirigenti) dell’A.O. e della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in servizio presso la sede di Via Vinicio Cortese n.25, denominata convenzionalmente “Madonna dei Cieli”. Gli esiti di tale indagine riprendono sostanzialmente le risultanze della prima annotazione di P.G. alla A.G.O. allegata alla informativa sul danno erariale insieme a varia documentazione (Nota Prot. n. 219202/2018 del 11.7.2018 e relativi 89 documenti suballegati: cfr. Produzione del P.M., Doc.2, All.1 e relativi suballegati) e della seconda Annotazione di P.G. alla A.G.O. anch’essa allegata con la relativa documentazione alla informativa di danno (Nota Prot. n. 121958 del 10.4.2019, relativa per lo più agli episodi di assenteismo nella ASP, che riassume anche accertamenti effettuati nella A.O. e oggetto della prima annotazione: cfr. Produzione del P.M. Doc.2 All.2 e relativi suballegati). Dalla notizia di danno e dalle annotazioni di P.G. emerge quanto segue. 9.1.1. Anzitutto, quanto all’ obbligo di registrazione delle presenze e dei motivi delle uscite dal servizio, i documenti acquisiti nel corso del procedimento penale evidenziano che all’interno della A.O. gli orologi marcatempo (ovvero i lettori dei <i>badge</i> dati in dotazione a tutti i 103 dipendenti: cfr. Doc.2 All. 1 Suball.6-7) erano il mezzo ordinario “<i>a regime</i>” per la registrazione delle presenze del personale (ovvero un sistema “non sperimentale”: cfr. anche	
	57	

	informativa sul danno erariale, Doc.2 pag. 12), anche se presso alcune strut-	
	ture era <i>affiancato</i> da altre modalità di registrazione su supporto cartaceo (che	
	serviva anche a coprire errori o omissioni del personale nelle “timbrature” con	
	il <i>badge</i>). Tanto si desume, inequivocabilmente, dal complesso delle risposte	
	ad una nota trasmessa ad ogni S.O.C. (Struttura Operativa Complessa) in cui	
	si chiedeva di chiarire se vi fossero “procedure interne” per l’autorizzazione	
	delle uscite e/o per la verifica e controllo, “integrative” della timbratura sul	
	marcatempo, e di trasmettere la relativa documentazione per il periodo dicem-	
	bre 2016/aprile 2017 (Doc.2, All.1, Suball.12).	
	a) Il dirigente della S.O.C. di staff “Area Programmazione e controllo” (Dr.	
	Petrillo) ha dichiarato che, fermi restando il normale utilizzo dell’orologio	
	marcatempo ed il rilascio di permessi ad hoc per motivi personali, la presenza	
	di frequenti omissioni o errori nelle timbrature segnalate dagli uffici compe-	
	tenti, la flessibilità in entrata ed uscita e l’ampia mobilità del personale (che	
	operava in più sedi per motivi di servizio) lo avevano indotto ad introdurre	
	nell’ufficio dei “fogli di presenza giornalieri cartacei” con apposito ordine di	
	servizio del medesimo dirigente, che fin dal 3.6.2009 precisava che “al di là	
	della timbratura” si dovessero documentare sul predetto “foglio” tutte le en-	
	trate e le uscite dalla sede con gli orari e la destinazione; ed ha altresì prodotto	
	una nota in data 20.6.2016 a lui trasmessa (a firma del dirigente della S.O.C.	
	gestione risorse umane Prejanò) e fatta firmare a tutti i dipendenti dei suo uf-	
	ficio, la quale richiamava le norme del suddetto art. 55-quater sull’obbligo di	
	rilevazione delle presenze e sul licenziamento disciplinare e sul concorso del	
	dirigente che omettesse i controlli di competenza (cfr. Doc.2, All.1 Suball.	
	19). I fogli di presenza giornaliera sono stati forniti successivamente (Doc. 2,	
	58	

	All.1 Suball.23), specificando quali orologi marcatempo erano presenti in sede	
	(cfr. Doc.2, All.1, Suball. 24)	
	b) il dirigente della S.O.C. “Gestione tecnico patrimoniale” (Arch. Matarese) ha dichiarato che all’utilizzo dell’orologio marcatempo si affiancavano	
	anche registrazioni di presenza su un “registro” cartaceo delle entrate ed uscite	
	per motivi di servizio, fermo restando il rilascio di permessi orari <i>ad hoc</i> per	
	motivi personali (esibiti quelli rilasciati a Sgrò, Gallella, Nisticò, Viglianese,	
	Mussari, Nicoletta, Scerbo, De Santis: cfr. Doc.2, All.1 Sub. 18 e relativi per-	
	messi di uscita); il medesimo dirigente ha poi dichiarato che il CANDELIERE	
	Maurizio, svolgente attività di segreteria amministrativa presso la sede degli	
	uffici amministrativi Madonna dei Cieli (non essendo un tecnico), “saltuaria-	
	mente” si recava presso il P.O. Pugliese per sostituire un collega; e che il “re-	
	gistro delle presenze” (allegato) non veniva utilizzato da tutto il personale	
	(sullo stesso risulta la firma del solo dipendente Nicoletta Carmine), in quanto	
	“le uscite erano tutte per servizio” e quindi tale documento “veniva visto dal	
	personale dipendente come un atto burocratico aggiuntivo rispetto al processo	
	di timbratura generale” (cfr. Doc.2, All.1, Suball.22).	
	c) Il dirigente della S.O.C. AA.GG., legali e assicurativi (Dr. Ciampa) ha	
	dichiarato che i dipendenti siglavano o apposite richieste di permessi orari per	
	motivi personali o “fogli di uscita per motivi di lavoro” recanti giorno ed ore	
	degli allontanamenti dalla sede (cfr. nota del dirigente nonché gli allegati 14	
	fogli di uscita, relativi all’unico dipendente che svolgeva servizio fuori sede,	
	il Galati: Doc.2, All.1 Suball. 14 e Suball. 29).	
	d) Il dirigente S.O.C. “Provveditorato economato e gestione logistica” (Dr.	
	Simio) ha dichiarato che i dipendenti facevano richiesta di permesso al	

dirigente, che ne autorizzava l'uscita per iscritto, *fermo restando* l'obbligo di timbratura in entrata ed uscita (cfr. nota del dirigente ed i 17 allegati permessi di uscita rilasciati nel periodo a vari dipendenti Angotti, Barberi, Cagliotti, Chiarella, Colacino, Corsi, Curcio, Ieraci, Marino, Procopio, Rosina, alcuni per motivi personali e recupero del debito orario, uno "per servizio" del 13.4.2017, altri senza precisazione del motivo: Doc.2, All.1 Suball. 13). Successivamente, il medesimo dirigente ha precisato quali dei dipendenti addetti al suo ufficio prestavano servizio fuori sede (cfr. Doc., All.1 Suball. 26) ed ha confermato che non vi era altro sistema di registrazione delle uscite per motivi di servizio che venivano giustificate in altro modo (ad esempio, per chi andava presso le farmacie cittadine, con scontrini o richieste degli uffici dell'Azienda) (cfr. Doc.1, All.1 Suball. 27 e scontrini e documenti ivi allegati).

e) Il dirigente della S.O.C. Gestione risorse economiche e finanziarie (Dr. Tallico) ha dichiarato che il dipendente faceva richiesta di permessi di uscita per motivi sia personali sia di ufficio al dirigente, che ne autorizzava l'uscita per iscritto (come risulta dalla nota del 2.8.2017 alla dirigenza aziendale – cfr. Doc.2, All.1 Suball. 17 – alla quale sono allegati 28 permessi di uscita cartacei per "servizio tesoreria" o "per motivi personali" – tra cui uno solo relativo a "Mazza-Mungo" per "consegna mandati" dalle 12.40 fino ad ora indefinita del 12.4.2017, giorno peraltro non in contestazione –, nonché un "foglio di controllo presenze" relativo al dicembre 2016-giugno 2017 in cui erano annotate le uscite di servizio firmato da un unico dipendente, lo Scarcella, uno dei pochi che effettivamente svolgeva servizio esterno, come risulta dalla Prima annotazione di p.g. - cfr. Produzione P.M., Doc.2, All.1 Pag. 12-13 –). In data 2.5.2018 il medesimo dirigente ha dichiarato alla Guardia di finanza che la convenuta MAZZA svolgeva

	normalmente il suo servizio in sede e che i permessi a sua disposizione erano già	
	stati rilasciati alla dirigenza aziendale (Doc.2, All.1 Suball. 25).	
	f) Il dirigente dell'URP (Dr. Canino) ha dichiarato che i dipendenti facevano	
	richiesta di permessi brevi con recupero orario (per motivi personali) al diri-	
	gente, che ne autorizzava l'uscita per iscritto; inoltre, in caso di omessa regi-	
	strazione della presenza sul marcatempo (perché smarrito, dimenticato a casa	
	o non funzionante) il dipendente era tenuto a comunicarlo per iscritto al diri-	
	gente, che certificava l'avvenuto svolgimento del servizio (cfr. nota del diri-	
	gente e gli allegati due permessi di uscita di Gigliotti e Mastria, e una comu-	
	nicazione di omessa timbratura di Drosi : Doc.2, All.1 Suball. 16); manca ogni	
	riferimento a registri o fogli di presenza.	
	g) Il dirigente dell'Ufficio Formazione (Dr. De Vito) ha dichiarato che i di-	
	pendenti facevano richiesta di permessi orari con recupero al dirigente, che ne	
	autorizzava l'uscita per iscritto (cfr. nota del dirigente e l'allegato unico per-	
	messo di uscita ad una dipendente, Matteini: Doc.2, All.1 Sub. 15); manca	
	ogni riferimento a registri o fogli di presenza.	
	Il complesso di queste dichiarazioni consente di evidenziare l'esatto senso	
	delle dichiarazioni del Prejanò (Dirigente della S.O.C. Gestione Risorse	
	Umane), il quale - nel consegnare alla Guardia di finanza le dichiarazioni ed i	
	documenti dei capi degli uffici fin qui riepilogati - ha affermato che non era	
	“regolamentata una procedura obbligatoria di timbratura delle uscite per ser-	
	vizio”, onde era possibile una “non esaustività” dei “giustificativi” delle	
	uscite, che i lavoratori potevano svolgere le loro attività di servizio in una	
	qualunque delle strutture aziendali e che “non esistono atti amministrativi che	
	disciplinano l'utilizzo dei citati rilevatori” (ovvero degli orologi marcatempo)	
	61	

	“in quanto, tenuto conto dell’unicità dell’azienda, i lavoratori erano tutti abi-	
	litati alla timbratura su ciascuna apparecchiatura” (Doc.2, All.1, suball.11). In	
	realtà, anche in difetto di apposita normativa “interna”, i dipendenti erano ov-	
	viamente tenuti alla timbratura, nel rispetto delle norme di legge, come evi-	
	denziato fin dal 2007 da molti dirigenti (tra cui i Direttori pro-tempore	
	dell’U.O.C. Risorse Umane, che con nota del 1.2.2011 e del 29.11.2011 ri-	
	chiamavano il personale al puntuale rispetto dell’obbligo - violato - di utiliz-	
	zare l’orologio marcatempo, nonché lo stesso Prejanò, Direttore del personale,	
	nelle sue note del 16.11.2015 e del 20.6.2016: Cfr. Doc. 2 All.1 Suball.1); e	
	comunque, in caso di allontanamento per prestare servizio presso altra strut-	
	tura, i dipendenti ben potevano timbrare presso quest’ultima (attesa l’unicità	
	del sistema informativo).	
	Risulta altresì che sugli orologi marcatempo, fino al 2018, erano utilizza-	
	bili “codici di timbratura” solo per alcune causali (1 straordinario, 2 straordi-	
	nario in reperibilità, 3 rientro, 4 recupero debito orario, 5 intramoenia, 6 pre-	
	stazioni aggiuntive) tra le quali non vi era quella per gli allontanamenti per	
	servizio (Doc.2, All.1, suball.10), introdotta solo nel 2018 (con il n.8: cfr.	
	Doc.2, All.1, suball.21). Ma anche questa circostanza non implica che le en-	
	trate e le uscite potessero non essere registrate, ben potendosi timbrare l’uscita	
	ed il rientro senza codice particolare, salva la ordinaria correzione o integra-	
	zione dei dati automatizzati, come ad esempio nel caso di concessione di per-	
	messi di uscita per motivo personale, nei casi consentiti dal CCNL.	
	9.1.2. A fronte di un utilizzo dell’orologio marcatempo come ordinario mezzo	
	di registrazione delle presenze, la Guardia di finanza ha accertato una <i>diffusa</i>	
	<i>e persistente violazione degli obblighi nascenti dalle precise disposizioni di</i>	
	62	

	legge e dei contratti collettivi (sopra citate sub §§ 8 segg.) da parte del personale, con le seguenti modalità.	
	9.1.2.1. Grazie ad una attività di <u>videosorveglianza</u> durata dal 2.12.2016 al 10.4.2017, effettuata presso la sede della A.O. in Via Cortese, tramite 5 videocamere esterne che inquadravano i vari ingressi nella sede e 4 interne che inquadravano i lettori di “badge” (prima annotazione di P.G., pagg. 1-3, e Subball. 1) è emerso che molti dipendenti della A.O. (53) non registravano correttamente i loro transiti nella sede di servizio (Informativa di Danno, Produzione P.M. Doc.2 pagg. 29 segg.; nonché il relativo All.1 - Prima annotazione di P.G., pagg.16 segg., pag.457 segg.), ed in particolare:	
	a) dopo essere entrati nella sede di servizio, alcuni dipendenti se ne allontanavano temporaneamente a piedi o a bordo di automezzi, senza timbrare l’uscita ed il nuovo ingresso, per poi timbrare solo l’uscita a fine giornata (modalità indicata nella Notizia di danno, Doc.2, pag. 29, come condotta “a. Modello 1”);	
	b) un dipendente effettuava timbrature in entrata o in uscita con diversi cartellini di presenza; si accertava in seguito che alcuni dipendenti consegnavano il proprio “badge” al collega per farlo timbrare mentre essi non erano ancora arrivati o erano già usciti senza timbrare (modalità indicata nella Notizia di danno, Doc.2, pag. 37, come condotta “b. Modello 2”);	
	c) dopo essere entrati nella sede di servizio, alcuni dipendenti uscivano senza timbrare; si accertava in seguito che essi timbravano l’uscita presso una altra sede della ASP sita nei pressi della loro abitazione (così facendo risultare il tempo impiegato per il rientro a casa come trascorso in servizio), approfittando del fatto che i rilevatori di presenza di varie sedi erano connessi ad un unico	
	63	

	sistema di registrazione (modalità indicata nella Notizia di danno, Doc.2, pag.	
	39, come condotta “c. Modello 3”).	
	9.1.2.2. Per verificare l’identità degli autori di tali condotte e se tali allonta-	
	namenti fossero stati o meno registrati in modo diverso dalla “beggatura” e/o	
	fossero giustificati da motivi di servizio, i militari hanno acquisito una serie di	
	<u>documenti</u> relativi ad alcuni periodi di osservazione, in specie l’elenco del per-	
	sonale in servizio, con indicazione dei dati anagrafici e dell’ufficio di servizio	
	(Produzione del P.M., Doc.2 All.1 Suball. 6), i relativi tesserini anagrafici con	
	le effigi degli stessi (Produzione del P.M., Doc. 2 All.1 pagg. 15 segg., Prima	
	annotazione di P.G.), e in genere tutti i documenti giustificativi di assenze e/o	
	allontanamenti temporanei dalla sede di servizio.	
	In particolare, sono stati acquisiti presso la S.O.C. Gestione Risorse Umane	
	(Produzione del P.M., Doc. 2 All.1 pag. 5, Suball.9, Suball.21, Suball.28), i	
	documenti relativi al personale, in particolare:	
	• il certificato di servizio storico, redatto dalla data di assunzione;	
	• la documentazione di servizio (assunzione, delibere di incarico, contratti stipulati);	
	• la documentazione relativa alle presenze nei mesi da dicembre 2016 ad	
	aprile 2017 compresi, in specie:	
	- tabulati mensili recanti la registrazione giornaliera delle entrate ed uscite	
	dalla sede di servizio effettuata con il “cartellino” (badge);	
	- registri o fogli di presenza cartacei (recanti le entrate, le uscite e le note	
	di giustificazione)	
	- documentazione giustificativa delle assenze dal servizio (certificati di	
	malattia, ferie, permessi etc.);	

	• buste paga attestanti le retribuzioni corrisposte nei mesi da dicembre 2016 ad aprile 2017 compresi.	
	In particolare, veniva acquisita la predetta documentazione relativa alla con-	
	venuta MAZZA, (cfr. Produzione del P.M., Doc.2, All.1, Suball. 28 e Suball.	
	61) ed al convenuto CANDELIERE (Cfr. Produzione del P.M. Doc.2, All.1,	
	Suball. 22 e Suball. 38)	
	Va precisato che dalla Prima annotazione di P.G. (Produzione P.M. Doc. 2	
	All.1) emerge che le verifiche sono state limitate ai soli periodi indicati dal	
	P.M. penale, ovvero 2-11.12.2016, 7-21.1.2017, 6-9.2.2017, 4-31.3.2017, 1-	
	10.4.2017 (Prod. P.M., Doc.2, All.1, Suball.1). L'esame anche solo di questi	
	limitati periodi ha dimostrato dei diffusi e persistenti episodi di assenteismo	
	oltre precisati.	
	9.1.2.3. A quanto documentato nella notizia di danno, che riferisce dei verbali	
	attestanti l'attività di riscontro svolta (Informativa di danno, Doc. 2 pagg.29	
	segg.; Prima annotazione di P.G., Doc. 2, All.1, pagg. 16-17 e Suball. 9), la	
	identificazione degli autori delle anomale registrazioni e la verifica della irre-	
	golarità delle timbrature sono state effettuate confrontando le videoregistra-	
	zioni i predetti documenti, in particolare con le foto (prese dai tesserini ana-	
	grafici riferiti agli ultimi documenti di identità rilasciati dai rispettivi Comuni	
	di residenza a tutti i convenuti) e/o i numeri di targa dell'auto di proprietà con	
	cui i dipendenti erano visti fare ingresso nella struttura, nonché con i registri	
	cartacei ed i tabulati mensili attestanti le presenze in sede (rilevate, rispettiva-	
	mente, manualmente o con il badge), e con la documentazione giustificativa	
	delle uscite (permessi etc.). Da questi accertamenti è emerso quanto segue.	
	a) Nei casi in cui nelle videoregistrazioni risultavano dipendenti (identificati	

	con le foto), che dopo l'ingresso si allontanavano dalla struttura (a piedi o in	
	auto) senza timbrare (talora tornando, sempre senza timbrare, con buste della	
	spesa o cartoni di pizza), si accertavano, da un lato, la mancanza di documen-	
	tazione giustificativa dell'uscita, dall'altro, che nel tabulato mensile del mar-	
	catempo non risultavano "timbrati" gli allontanamenti dal servizio nelle ore	
	risultanti dalle videoriprese e né essi erano "giustificati" da motivi di servizio	
	(ad es. registri cartacei, fogli di presenza giornalieri, permessi) (Informativa	
	di danno: cfr. Produz. P.M., Doc.2, pag. 29 segg.).	
	b) Nei casi in cui nelle videoregistrazioni risultava un dipendente che tim-	
	brava (in entrata o in uscita) con più badge diversi (il badge era unico, perso-	
	nale ed incedibile secondo le norme interne), da un lato, si individuavano i	
	dipendenti che in tal modo avevano fatto falsamente attestare la propria pre-	
	senza, verificando con i filmati di videosorveglianza (recanti l'orario di ri-	
	presa) quali dipendenti risultavano o essere entrati dopo o essere usciti prima	
	rispetto all'orario attestato nel tabulato del marcatempo e/o nei registri carta-	
	cei; dall'altro si accertava la mancanza di documentazione giustificativa	
	dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata (Informativa di danno: cfr. Pro-	
	duz. P.M., Doc.2, pagg. 37 segg.).	
	c) Nei casi in cui un dipendente non registrava l'uscita presso la sua sede di	
	servizio e timbrava l'uscita in una sede diversa (propinqua alla sua abitazione),	
	si accertava, da un lato, la mancanza di documentazione giustificativa	
	dell'uscita, dall'altro, che al momento delle videoriprese non erano registrati	
	uscite ed ingressi nel tabulato mensile del marcatempo e/o nei registri cartacei	
	(fogli di presenza giornalieri), risultando in tali documenti solo la timbratura	
	in ingresso ed in uscita ad inizio e fine giornata (Informativa di danno: cfr,	
	66	

	Produz. P.M., Doc.2, pagg. 39 segg.).	
	Sulla scorta di tali accertamenti, è emerso che tutti i convenuti nel presente	
	giudizio hanno commesso solo le condotte sopra indicate sub a) percependo	
	quindi retribuzioni per ore e minuti non trascorsi nella sede di lavoro. La Guar-	
	dia di finanza ha verificato con la videosorveglianza in quali giorni, per quante	
	volte (episodi) e per quanto tempo i convenuti si sono allontanati dall'ufficio	
	senza timbrare esaminando i filmati, calcolando sia la durata dell'assenza in-	
	debita (con esclusivo riferimento ai momenti di transito dal cancello di uscita,	
	con esclusione del tempo trascorso nel complesso, fino all'uscita dal cancello)	
	sia le retribuzioni illecitamente percepite.	
	In particolare, i risultati di tale computo sono stati consacrati in apposite	
	tabelle oltre citate, che, da un lato, sintetizzano l'esito dei riscontri effettuati	
	incrociando i dati della documentazione acquisita nel corso delle indagini ed i	
	filmati delle videocamere per ognuno dei dipendenti (Cfr. Prima informativa	
	di reato, Produzione del P.M., Doc.2, All.1, Pagg. 17 segg.); dall'altro, liqui-	
	dano l'importo del presumibile danno patrimoniale diretto (ovvero la retribu-	
	zione indebitamente corrisposta nei periodi in cui il personale non era in sede),	
	moltiplicando la durata degli allontanamenti illegittimi dalla sede di servizio	
	per l'importo della retribuzione oraria, desunta da informazioni dell'Azienda	
	(cfr Informativa di danno, Produzione del P.M., Doc.2, pag. 32 e pag. 40) e	
	comunque desumibile dalle buste-paga acquisite. Un distinto tabulato, ripor-	
	tante la sintesi delle irregolarità commesse da tutti i dipendenti della A.O. e del	
	relativo danno erariale è riportato nella Informativa di danno (Produzione del	
	P.M., Doc. 2 pagg. 45 segg.).	
	9.1.2.4. Passando all'esame delle singole posizioni, quanto al convenuto	

CANDELIERE, risulta che egli, in qualità di “coadiutore amministrativo” della S.O.C. “Risorse Tecniche” si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita come segue (cfr. la seguente tabella):

CANDELIERE MAURIZIO MATR. 10433					
PROSPETTO ASSENZE INGIUSTIFICATE					
GIORNO	DALLE	ALLE	TOTALE	COSTO	DANNO
	ORE	ORE	ASSENZA	ORARIO	
			INGIUSTI-		
			FICATA		
lunedì 5 dicembre 2016	07:16:10	07:35:40	00:19:30	€ 10,55	3,43 €
	08:24:23	08:37:33	00:13:10	€ 10,55	2,32 €
	13:19:19	14:41:59	01:22:40	€ 10,55	14,54 €
	14:48:56	14:57:17	00:08:21	€ 10,55	1,47 €
martedì 6 dicembre 2016	07:25:16	08:24:15	00:58:59	€ 10,55	10,37 €
	10:49:57	10:53:26	00:03:29	€ 10,55	0,61 €
	10:55:25	11:01:56	00:06:31	€ 10,55	1,15 €
lunedì 9 gennaio 2017	07:39:57	08:15:02	00:35:05	€ 10,55	6,17 €
	13:03:27	14:20:04	01:16:37	€ 10,55	13,47 €
	14:34:13	14:51:33	00:17:20	€ 10,55	3,05 €
martedì 10 gennaio 2017	07:15:53	07:31:40	00:15:47	€ 10,55	2,78 €
mercoledì 11 gennaio 2017	07:05:00	07:53:35	00:48:35	€ 10,55	8,54 €
	10:49:36	11:00:00	00:10:24	€ 10,55	1,83 €
	13:21:58	14:46:09	01:24:11	€ 10,55	14,80 €
lunedì 16 gennaio 2017	07:27:09	07:47:00	00:19:51	€ 10,55	3,49 €

			08:06:20	08:23:45	00:17:25	€ 10,55	3,06 €
			11:48:36	12:21:14	00:32:38	€ 10,55	5,74 €
			13:23:54	14:54:20	01:30:26	€ 10,55	15,90 €
	martedì 17 gennaio 2017		07:33:08	07:47:19	00:14:11	€ 10,55	2,49 €
			07:50:51	08:01:55	00:11:04	€ 10,55	1,95 €
	giovedì 19 gennaio 2017		07:24:03	07:49:49	00:25:46	€ 10,55	4,53 €
			10:42:53	10:54:31	00:11:38	€ 10,55	2,05 €
	venerdì 20 gennaio 2017		07:28:52	07:43:33	00:14:41	€ 10,55	2,58 €
	mercoledì 8 febbraio 2017		07:21:48	08:24:30	01:02:42	€ 10,55	11,02 €
	lunedì 20 marzo 2017		07:24:24	07:46:44	00:22:20	€ 10,55	3,93 €
			07:50:41	08:22:29	00:31:48	€ 10,55	5,59 €
			13:16:56	14:38:26	01:21:30	€ 10,55	14,33 €
			15:12:12	15:28:28	00:16:16	€ 10,55	2,86 €
	martedì 21 marzo 2017		07:19:38	08:17:19	00:57:41	€ 10,55	10,14 €
			09:20:59	10:09:17	00:48:18	€ 10,55	8,49 €
			10:26:33	10:31:02	00:04:29	€ 10,55	0,79 €
	mercoledì 22 marzo 2017		07:24:27	09:33:47	02:09:20	€ 10,55	22,74 €
			11:12:33	11:21:06	00:08:33	€ 10,55	1,50 €
			13:24:31	14:53:45	01:29:14	€ 10,55	15,69 €
			14:54:57	15:13:47	00:18:50	€ 10,55	3,31 €
	giovedì 23 marzo 2017		07:17:32	08:14:36	00:57:04	€ 10,55	10,03 €
	lunedì 27 marzo 2017		07:22:10	08:18:43	00:56:33	€ 10,55	9,94 €
			13:19:53	14:38:40	01:18:47	€ 10,55	13,85 €
			14:41:50	14:45:43	00:03:53	€ 10,55	0,68 €
			14:55:58	15:53:08	00:57:10	€ 10,55	10,05 €

martedì 28 marzo 2017	07:21:33	08:26:58	01:05:25	€ 10,55	11,50 €
	10:56:19	11:02:07	00:05:48	€ 10,55	1,02 €
lunedì 3 aprile 2017	07:31:47	08:21:53	00:50:06	€ 10,55	8,81 €
lunedì 10 aprile 2017	07:27:13	08:05:09	00:37:56	€ 10,55	6,67 €
TOTALE ASSENZA INGIUSTIFICATA (h-m-s.) – DANNO			28:22:02		299,27 €

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni (pari alla retribuzione oraria per le ore di allontanamento) – riprende quella recante gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, contenuta nella prima annotazione di PG. (Produzione del P.M. Doc. 2, All.1 pagg. 57-58) – esiti sintetizzati nella seconda annotazione di P.G. (Produzione del P.M., Doc. 1, All. 1, pagg. 26-28) e nella Informativa di danno (Produzione del P.M., Doc.1, pagg.45 segg.) – ed è stata redatta con le modalità precisate sub § 9.1.2.3 lett.a (cfr. Prima annotazione di P.G.: Produzione P.M. All.1 pagg. 49 segg. e relativi Suballegati 18, 22, 38), ovvero:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e di rientro del dipendente (identificato con tesserino dell’Anagrafe o con il numero della targa dell’auto);
- verificando che agli atti interni dell’Ufficio non risultavano né la registrazione dell’allontanamento in quegli orari (nei tabulati delle rilevazioni con badge), né una giustificazione dello stesso (permessi, annotazioni nel “registro uscite per servizio”);
- riportando nella tabella il computo del danno, pari alle retribuzioni relative ai periodi per i quali non risulta registrata la assenza dal servizio né una

sua giustificazione (ovvero pari alla retribuzione oraria per le ore di assenza ingiustificata).

In particolare, nella tabella sono stati esclusi i minuti nei quali il convenuto si intratteneva nelle adiacenze del cancello principale senza uscirne, nonché i giorni per i quali nella documentazione risultava una regolare richiesta di permesso o certificazione medica o fruizione di ferie (cfr. Produzione del P.M., Doc.1, All.1, pagg. 56-57 e Suball. 38).

9.1.2.5. Quanto poi alla convenuta MAZZA, risulta che ella, in qualità di Col-laboratore amministrativo, Ctg.D, della S.O.C. “Risorse economiche e finan-ziarie” non ha prestato regolare servizio nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, senza timbrare nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita come segue (cfr. la seguente tabella):

MAZZA ANNAMARIA MATR. 54255					
PROSPETTO ASSENZE INGIUSTIFICATE					
GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ASSENZA INGIUSTI- FICATA	COSTO ORARIO	DANNO
lunedì 5 dicembre 2016	08:18:42	08:27:56	00:09:14	€ 14,01	€ 2,16
	15:08:04	15:31:37	00:23:33	€ 14,01	€ 5,50
martedì 6 dicembre 2016	07:45:15	08:01:16	00:16:01	€ 14,01	€ 3,74
	09:11:23	10:00:40	00:49:17	€ 14,01	€ 11,51
	16:12:15	16:32:15	00:20:00	€ 16,16	€ 5,39
venerdì 9 dicembre 2016	10:30:57	10:44:34	00:13:37	€ 14,01	€ 3,18
lunedì 2 gennaio 2017	07:36:13	07:52:14	00:16:01	€ 14,01	€ 3,74

			09:58:41	10:24:34	00:25:53	€ 14,01	€ 6,04
			13:16:55	15:43:06	02:26:11	€ 16,16	€ 39,37
	mercoledì 4 gennaio 2017		07:46:26	08:13:43	00:27:17	€ 14,01	€ 6,37
			10:34:14	10:51:02	00:16:48	€ 14,01	€ 3,92
			15:09:37	15:25:10	00:15:33	€ 16,16	€ 4,19
	lunedì 9 gennaio 2017		07:45:23	08:51:49	01:06:26	€ 14,01	€ 15,51
			14:30:13	14:48:39	00:18:26	€ 14,01	€ 4,30
	martedì 10 gennaio 2017		08:01:33	08:34:53	00:33:20	€ 14,01	€ 7,78
			13:28:04	16:42:56	03:14:52	€ 16,16	€ 52,48
	giovedì 12 gennaio 2017		15:20:22	15:32:20	00:11:58	€ 16,16	€ 3,22
	venerdì 13 gennaio 2017		15:55:00	16:12:57	00:17:57	€ 16,16	€ 4,83
	lunedì 16 gennaio 2017		07:48:00	08:44:22	00:56:22	€ 14,01	€ 13,16
	mercoledì 18 gennaio 2017		08:17:06	08:26:45	00:09:39	€ 14,01	€ 2,25
			13:23:17	16:09:15	02:45:58	€ 14,01	€ 38,75
	giovedì 19 gennaio 2017		07:42:42	07:54:33	00:11:51	€ 14,01	€ 2,77
			14:51:12	15:19:58	00:28:46	€ 14,01	€ 6,72
	venerdì 20 gennaio 2017		08:03:55	08:29:30	00:25:35	€ 14,01	€ 5,97
	mercoledì 15 marzo 2017		07:45:28	08:07:13	00:21:45	€ 14,01	€ 5,08
			13:15:20	15:26:38	02:11:18	€ 16,16	€ 35,36
	giovedì 16 marzo 2017		08:07:54	08:11:32	00:03:38	€ 14,01	€ 0,85
			16:36:22	16:45:55	00:09:33	€ 16,16	€ 2,57
	lunedì 20 marzo 2017		07:41:41	07:53:07	00:11:26	€ 14,01	€ 2,67
			13:42:45	15:26:55	01:44:10	€ 14,01	€ 24,32
	martedì 21 marzo 2017		16:42:03	16:48:44	00:06:41	€ 16,16	€ 1,80
	mercoledì 22 marzo 2017		13:35:09	15:16:41	01:41:32	€ 14,01	€ 23,71

giovedì 23 marzo 2017	07:39:31	07:57:16	00:17:45	€ 14,01	€ 4,14
lunedì 27 marzo 2017	08:08:48	08:14:14	00:05:26	€ 14,01	€ 1,27
	10:16:16	15:28:28	05:12:12	€ 14,01	€ 72,90
giovedì 30 marzo 2017	07:42:47	07:50:08	00:07:21	€ 14,01	€ 1,72
lunedì 3 aprile 2017	07:41:17	07:48:07	00:06:50	€ 14,01	€ 1,60
	07:50:09	07:54:52	00:04:43	€ 14,01	€ 1,10
martedì 4 aprile 2017	07:38:17	07:49:20	00:11:03	€ 14,01	€ 2,58
venerdì 7 aprile 2017	08:00:33	08:06:53	00:06:20	€ 14,01	€ 1,48
TOTALE ASSENZA INGIUSTIFICATA (h-m-s)-DANNO			29:42:18		€ 436,02

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni (pari alla retribuzione oraria per le ore di allontanamento) – riprende quella recante gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, contenuta nella prima annotazione di P.G. (Produzione del P.M. Doc. 2, All.1 pagg. 250-258) – esiti sintetizzati nella seconda annotazione di P.G. (Produzione del P.M., Doc. 1, All. 1, pagg. 26-28) e nella Informativa di danno (Produzione del P.M., Doc.1, pagg.45 segg.) – ed è stata redatta con le modalità precisate sub § 9.1.2.3 lett.a (cfr. Prima annotazione di P.G.: Produzione P.M. All.1 pag. 242 segg. e relativi Suballegati 25, 28, 61), ovvero:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e di rientro della dipendente (identificata con tesserino dell'Anagrafe o con il numero della targa dell'auto);
- verificando che agli atti interni dell'Ufficio non risultavano né la registrazione dell'allontanamento in quegli orari (nei tabulati delle rilevazioni con

	badge) né una giustificazione dello stesso (permessi, annotazioni nel “registro	
	uscite per servizio”);	
	- riportando nella tabella il computo del danno, pari alle retribuzioni rela-	
	tive ai periodi per i quali non risulta registrata la assenza dal servizio né una	
	sua giustificazione (ovvero pari alla retribuzione oraria per le ore di assenza	
	ingiustificata).	
	In particolare, sono stati esclusi i minuti nei quali la convenuta si intratteneva	
	nelle adiacenze del cancello principale senza uscirne, nonché i giorni per i	
	quali nella documentazione risultava una regolare richiesta di permesso o cer-	
	tificazione medica o fruizione di ferie (cfr. Produzione del P.M., Doc.1, All.1,	
	pag. 250 e Suball. 61).	
	9.2. Tanto premesso sulle risultanze della indagine penale, i difensori dei	
	convenuti hanno altresì eccepito la insufficienza degli elementi di prova	
	della condotta di assenteismo fraudolento raccolti nell’indagine penale,	
	evidenziando tre profili problematici di diversa natura.	
	9.2.1. Un primo profilo attiene alla <i>manca</i>za di prova degli allontanamenti	
	<i>dalla sede di servizio</i> per la pretesa <u><i>inattendibilità dei riscontri effettuati dalla</i></u>	
	<u><i>Guardia di finanza.</i></u>	
	In particolare, i difensori sia del CANDELIERE sia della MAZZA hanno evi-	
	denziato che non sono state acquisite in atti le videoregistrazioni: ma tale cir-	
	costanza non esclude di per sé il rilievo probatorio della identificazione dei	
	convenuti consacrata nei verbali e nella informativa di danno della Guardia di	
	finanza. Infatti, sebbene la condotta tipica di assenteismo fraudolento sia uni-	
	taria e disciplinata nello stesso articolo di legge, la fattispecie penale e quella	
	di responsabilità amministrativa sono ben distinte dal punto di vista logico-	
	74	

giuridico e quindi la disciplina sostanziale e processuale resta disciplinata dalle rispettive norme di settore (cfr. § 8.3), in specie dall'art.111 Cost., il cui comma 3 ben limita il principio “del contraddittorio nella formazione della prova” al solo “processo penale” (e comunque si riferisce agli atti processuali con funzione di prove costituenti – accertamenti di p.g., informativa di reato, verbali di ricognizione e simili – non alle prove precostituite come i documenti – atti amministrativi, tabulati di presenza etc. – liberamente utilizzabili anche nel processo penale). Ne consegue:

a) che gli atti dell'indagine penale, sebbene non raccolti nel contraddittorio delle parti e non ancora passati al vaglio del dibattimento penale (cfr. Sez. II app. 38/2014) sono liberamente utilizzabili nel giudizio contabile come prova atipica utile ai fini della formazione del libero convincimento del giudice (Corte conti, Sez. II App., n. 187/2024, n. 647/2017, n. 159/2020, n. 75/2023, par. 12.1; Cass., n. 626/2016, n. 840/2015) ai sensi degli artt. 2727-2729 cod. civ. (Sez. II app. n. 187/2024, Sez. III app. n. 112/2023), sempreché acquisiti e valutati nel processo contabile nel contraddittorio delle parti (Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023; id., n. 63/2023);

b) che non ostante a questa utilizzazione la contestuale pendenza di un procedimento penale (i cui esiti potrebbero avere efficacia di giudicato nel processo contabile ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) né i provvedimenti cautelari *medio tempore* emessi dal giudice penale, né un eventuale procedimento disciplinare ed i suoi seguiti giudiziari, in quanto il legislatore ha operato una scelta di autonomia dei giudizi e ben si può pervenire sulla scorta dello stesso materiale probatorio a differenti accertamenti nei due giudizi (penale e di responsabilità), anche in considerazione della diversità dei criteri di valutazione

		della prova (cfr. § 6.1.3.2).	
		A fronte degli accertamenti della Guardia di finanza, la MAZZA non ha pro-	
		spettato specifiche contestazioni sulle modalità di identificazione, che quindi	
		devono ritenersi corrette (ex art. 95 comma 1 c.g.c.), anche perché comunque	
		confortate in moltissimi casi dalla targa dell'auto utilizzata dal soggetto in-	
		quadrato, risultata di proprietà della convenuta (cfr. prima annotazione di	
		P.G.: Produzione del P.M., Doc.2, All.1, pagg. 242 segg.).	
		Inoltre, la difesa del CANDELIERE eccepisce che le videoregistrazioni esa-	
		minate dalla Guardia di finanza sarebbero riferite a soggetti poco visibili ed	
		identificati con i cartellini forniti dall'A.O. (risalenti nel tempo) o dall'ana-	
		grafe del Comune di Catanzaro (foto non a colori, senza considerare che il	
		convenuto risiede a Montauro e quindi il cartellino del Comune di Catanzaro	
		doveva essere risalente nel tempo); tanto che la GdF aveva inutilmente chiesto	
		alla Procura Regionale di procedere alla identificazione prima delle contesta-	
		zioni (§ 4.3.1 lett.b, aa). In realtà, l'accertamento della Guardia di finanza è	
		stato effettuato sulla base di certificazione anagrafica del Comune di Mon-	
		tauro con una foto del 2015 molto chiara, e la Guardia di Finanza ha dichiarato	
		di aver stabilito “con ragionevole probabilità” l'identità del soggetto ripreso	
		nelle videoregistrazioni, limitandosi a rimettere alla valutazione del P.M. pe-	
		nale eventuali ulteriori approfondimenti (come emerge dalla Informativa di	
		danno e dai relativi documenti: cfr. Produzione del P.M., Doc.2, All.1, pag.	
		16 e Suball.38).	
		Tali eccezioni vanno quindi respinte.	
		9.2.2. Un secondo profilo attiene alla <i>mancaanza di violazione di obblighi</i>	
		<i>di registrazione delle presenze</i> , eccepita con riferimento a due circostanze.	

	9.2.2.1. Si è anzitutto eccepita la <u>mancanza di una precisa regolamentazione</u>	
	<u>aziendale che imponesse obblighi di registrazione delle presenze</u> , introdotta	
	solo dopo la vicenda oggetto del presente giudizio, come sarebbe confermato	
	anche dai dirigenti dell’A.O. (cfr. difesa del CANDELIERE, sub § 4.3.1	
	lett. a,bb e difesa della MAZZA, sub § 3.2.3.1 lett. a).	
	L’assunto è erroneo, in quanto non vi era nessuna necessità di una normativa	
	interna per recepire un preciso ed autoesecutivo obbligo legale di registrazione	
	automatica delle presenze (tramite i marcatempo), vigente fin dal 1994 e re-	
	cepito nei contratti collettivi (cfr. sopra, § 8.1); come del resto gli stessi diri-	
	genti dei vari uffici avevano a più riprese precisato sia durante le indagini della	
	Guardia di finanza relative al caso in esame, sia in note degli anni precedenti,	
	in cui si richiamava il personale ad un più attento rispetto della normativa in	
	questione ed introducendo talora anche registri interni ad ulteriore controllo	
	ed integrazione del sistema automatizzato legale (cfr. sopra, sub § 9.1.1).	
	9.2.2.2. Analogamente infondata è l’eccezione fondata sull’asserita <u>impossi-</u>	
	<u>bilità di registrazione delle uscite per servizio</u> (cfr. difesa CANDELIERE, §	
	4.3.1 lett. a, aa, cc; § 4.3.1. lett.b, cc-ee, difesa MAZZA § 3.2.3.1 lett.a), in	
	quanto, secondo i convenuti, all’epoca dei fatti di causa:	
	- l’orologio marcatempo non consentiva la registrazione delle uscite “per	
	motivi di servizio”, essendo stato inserito il “codice 8” solo in un momento	
	successivo;	
	- non esisteva alcun registro cartaceo obbligatorio (il “registro permessi”	
	era stato introdotto solo con nota del 20.9.2017) né era in uso qualsivoglia	
	altro registro cartaceo, e ci si allontanava dalla sede di servizio semplicemente	
	su autorizzazione verbale del superiore o con permessi scritti.	

	In merito a tale eccezione – sebbene risulti che soltanto dopo gli accer-	
	tamenti della Guardia di finanza la A.O. si sia data una esaustiva disciplina	
	dell’orario di servizio con un “registro permessi obbligatorio” (Produzione	
	Candelieri Doc.11,13) ed abbia attivato un apposito “codice 8” per registrare	
	le uscite “per motivi di servizio” con gli orologi marcatempo (cfr. sopra, §	
	9.1.1. e Produzione CANDELIERE docc. 6,7,8,9) – è tuttavia ovvio che ciò	
	non esimeva certo dall’obbligo di registrazione di tale allontanamento dalla	
	sede di servizio con il meccanismo automatizzato messo a disposizione	
	dall’Azienda (obbligo notoriamente imposto dalla legge e dal contratto collet-	
	tivo a tutti i dipendenti e d’altro canto implicito nella presenza stessa di un	
	orologio marcatempo, avente per natura una funzione di controllo delle pre-	
	senze, che veniva vanificata dal suo omesso utilizzo). In altri termini – fermo	
	restando che l’uscita andava sempre autorizzata dal dirigente con apposito per-	
	nesso (avente la funzione di giustificare le uscite o le assenze e di evitare	
	decurtazioni dello stipendio, come ribadito in diverse note della amministra-	
	zione: Cfr. Doc.1, All.1 Suball.1) – la timbratura in uscita, anche per motivi	
	di servizio ed in mancanza di codice apposito, era comunque obbligatoria per	
	garantire il controllo delle presenze (come imposto dalla legge e ricordato al	
	personale dai dirigenti: cfr. § 9.1.1), essendo sempre possibile integrare <i>ex</i>	
	<i>post</i> le registrazioni dell’orologio marcatempo con i motivi della uscita atte-	
	stati nella autorizzazione o nel permesso del dirigente, che andavano comun-	
	que rilasciati a prescindere dalla obbligatoria registrazione con marcatempo.	
	A fronte di questo preciso obbligo, i convenuti, nelle date predette, non	
	avevano registrato in alcun modo le uscite in contestazione, né con il marca-	
	tempo né in altro modo. In particolare, il CANDELIERE avrebbe potuto	

	documentare le uscite, oltre che con il marcatempo, con il registro (sia pure	
	informale) istituito nell'ufficio (cfr. § 9.1.1 lett.b, Produzione P.M. Doc.2	
	All.1 Suball.22, Produzione Candeliere n.12); registro che, come si dirà, ve-	
	niva invece sottoscritto solo da un altro dipendente (Nicoletta), non perché	
	fosse un suo registro personale (come afferma la difesa), ma perché molti di-	
	pendenti erano contrari al suo utilizzo (tale è il senso delle dichiarazioni del	
	Matarese: cfr. § 9.1.1. lett.b, Produzione Candeliere n.10), come resta confer-	
	mato dal fatto che – già prima della vicenda in esame – la negligenza del per-	
	sonale nel rispettare l'obbligo di registrazione in esame aveva imposto ai su-	
	periori dei richiami, nonché l'introduzione in alcuni uffici registri o fogli di	
	presenza interni a rafforzamento del sistema di controllo, peraltro anch'essi	
	non utilizzati dai dipendenti (cfr. § 9.1.1). La MAZZA, per converso, ha so-	
	stenuto l'esistenza di una prassi (peraltro illegittima) di consentire l'uscita	
	dalla sede per motivi di servizio senza registrazione, sulla base di autorizza-	
	zioni anche verbali alle uscite; ma – diversamente da quanto affermato dalla	
	difesa – in sede di indagini difensive il dirigente della struttura di apparte-	
	nenza, pur avendo fatto generico riferimento ad autorizzazioni verbali (lad-	
	dove in sede di indagini della finanza si faceva riferimento solo a permessi	
	scritti: cfr. § 9.1.1), non ha in alcun modo affermato che tali permessi consen-	
	tissero di omettere la registrazione delle uscite (cfr. Fascicolo MAZZA All.4),	
	né che la Mazza fosse stata autorizzata verbalmente nei giorni e nelle ore in	
	contestazione, anzi ha dichiarato che ella svolgeva di norma la sua attività in	
	ufficio ed ha anche prodotto un foglio di controllo presenze e dei permessi	
	scritti relativi alla S.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, uno	
	solo dei quali riferibile alla convenuta (cfr. § 9.1.1 lett.e), a dimostrazione che	
	79	

	Mazza avrebbe potuto registrare tanto con il marcatempo quanto in altro modo	
	le proprie uscite.	
	9.2.3. Un terzo profilo afferisce all'esistenza di <i>cause di giustificazione</i>	
	<i>dell'omessa timbratura.</i>	
	Sia il CANDELIERE che la MAZZA affermano che i contestati episodi di	
	allontanamento dalla ordinaria sede lavorativa senza timbratura erano avve-	
	nuti sempre e solo <u>per ragioni di servizio collegate alle proprie mansioni</u> , solo	
	per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni, e solo	
	previa <u>autorizzazione del superiore</u> cui veniva comunicato qualsivoglia allon-	
	tanamento dalla sede (cfr., per CANDELIERE, § 4.3.1 lett.b, bb-dd; per la	
	MAZZA, § 3.2.3.1 lett. b, aa-bb).	
	In merito a queste eccezioni, in questa sede non può che ribadirsi come	
	la esistenza di motivi di servizio o personali, asseritamente giustificativi della	
	uscita, e/o la esistenza di autorizzazioni verbali dei superiori (peraltro eviden-	
	temente occasionali, atteso l'elevato numero di permessi scritti reperiti: cfr. §	
	9.1.1 lett.e) non escludono comunque l'obbligo di registrare gli allontanamenti	
	dal servizio, obbligo la cui violazione determina il <i>danno all'immagine</i> coin-	
	testato ai convenuti (per i motivi sopra precisati); le predette cause di giustifi-	
	cazione potrebbero aver rilievo, in astratto, ai fini del danno patrimoniale o	
	del danno da disservizio (che presuppongono l'inadempimento della presta-	
	zione lavorativa), ma comunque nella concreta fattispecie non rilevano se non	
	in minima parte. Infatti, come si dirà, nel caso in esame il <i>danno da disservizio</i>	
	non può essere riconosciuto per i motivi oltre precisati (nei confronti di tutti i	
	convenuti) ed il <i>danno patrimoniale</i> da indebita retribuzione, non può essere	
	escluso da pretese cause di giustificazione, per la quasi totalità prive di ogni	
	80	

riscontro probatorio.

9.2.3.1. Per quanto riguarda il CANDELIERE, questi afferma che doveva recarsi, in qualità di addetto all'Area tecnica, in altre sedi dell'A.O. (area di manutenzione, poliambulatorio e Direzione di presidio) come attestato dai suoi superiori Prejanò e Matarese nei verbali del 6.4.2018 e 16.4.2018 (Produzione Candeliere, Docc. 1.9 e 1.10), in specie per portare le richieste di manutenzione che pervenivano al suo ufficio agli addetti alla manutenzione (presso la palazzina “malattie infettive”), nonché per soprintendere al lavoro di questi ultimi. L'esistenza di tali motivi di servizio risulta smentita dalle seguenti considerazioni:

a) come sopra precisato (§ 9.1.1 lett.b), esisteva nell'ufficio un apposito registro dei permessi, peraltro prodotto in atti dal Matarese (dirigente dell'ufficio del Candeliere), nel quale il convenuto (come tutti i suoi colleghi, tranne uno) ometteva di registrare le uscite e le relative motivazioni; né constano altre forme di permesso o autorizzazioni scritte del Matarese a tali uscite;

b) il Matarese fa espresso riferimento solo a “saltuari” allontanamenti dalla sede per motivi di servizio (cfr. Produzione P.M., Doc.2, All.1, Suball. 22), a fronte di 44 episodi in 17 giorni (cfr. la tabella che precede) e chiarisce che il convenuto non era un tecnico bensì svolgeva attività di segreteria (onde non si capisce perché avrebbe dovuto sovrintendere il lavoro di terzi);

c) la dichiarazione di Prejanò (cfr. Doc.1.9 della Produzione di parte) si limita ad attestare la possibilità di spostamenti per motivi di servizio, non che in quegli specifici episodi accertati dalla Guardia di finanza vi fossero esigenze di servizio a base delle uscite;

d) dalla descrizione degli episodi contenuta nella prima annotazione della

	comunque “le attività inerenti la consegna dei mandati non si esaurivano con la	
	semplice consegna ma poteva anche capitare, come è capitato, che i dipendenti	
	di volta in volta incaricati fossero costretti - in relazione a singole consegne - a	
	fare più accessi presso la BNL per disguidi e/o necessità contingenti”;	
	• quanto agli <u>accessi all’ufficio economato</u>, perché non erano state acquisite	
	tutte le richieste di materiale di cancelleria ma solo dei campioni, peraltro con	
	firma del consegnatario del materiale non sempre leggibile (come emerge	
	dalla risposta al supplemento istruttorio richiesto dal P.M. dopo le deduzioni:	
	cfr. nota del 30.10.2023).	
	In ordine a tali eccezioni, se è indubbio che le indagini suppletive effettuate	
	presso il tesoriere e l’economato dell’Azienda non hanno fornito riscontri uni-	
	voci della esistenza o meno di motivi di servizio (non essendo stato accertato	
	chi avesse presentato i mandati di pagamento, e non risultando accessi all’eco-	
	nomato documentati con certezza), tuttavia va segnalato che, da un lato, a	
	fronte della legge che espressamente prevede la registrazione di ogni allonta-	
	namento dal servizio (per evitare fenomeni di assenteismo) l’omessa timbra-	
	tura non depone per l’esistenza di motivi di servizio, non comprendendosi il	
	motivo di non registrare uscite pienamente lecite; dall’altro, l’esistenza di tali	
	motivi di servizio nei giorni e nelle ore dei contestati episodi di allontana-	
	mento è smentita dalle seguenti considerazioni:	
	a) nelle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza il 2.5.2018, il Tallerico	
	ha sì ricompreso la convenuta tra i soggetti che potevano svolgere servizio	
	esterno, ma ha altresì precisato che di norma la convenuta svolgeva servizio	
	in sede (cfr, § 9.1.1 lett.e), così come il Prejanò (cfr. Produzione del P.M.,	
	Doc.2, All.1, Suball. 28); laddove risulta un elevato numero di episodi di	
	83	

	allontanamento senza timbratura, invero poco compatibile con esigenze di ri-	
	tiro di cancelleria o consegna di mandati (40 uscite in 24 giorni, come da ta-	
	bella sub § 9.2.2.2);	
	b) anche altri dipendenti stessa struttura hanno dichiarato che si recavano	
	in Tesoreria o all'Economato per gli stessi motivi della Mazza (Palaia, Raciti,	
	Mungo: Docc.27-28-29 della Produzione del P.M.);	
	c) solo in 6 delle 24 date, in cui si riscontrano episodi di omessa timbratura,	
	risultano emessi mandati esibiti dal Tesoriere (ovvero il 9.12.2016, il 13.1, il	
	18.1, il 20.3, il 27.3, il 4.4.2017: Produzione del P.M., Doc. 2, All.1 Suball.	
	27); e nelle deduzioni della stessa convenuta erano stati indicati solo pochis-	
	simi giorni di uscite per servizio, per lo più in giorni diversi (il 2.1, il	
	15.3.2017, il 20, il 22.3.2017, per i quali tuttavia non vi sono mandati in atti,	
	nonché il 18.1.2017);	
	d) anche in quei giorni, come negli altri, le modalità dell'allontanamento non	
	depongono per lo svolgimento di una attività di servizio in banca o altrove (la	
	mattina la convenuta usciva senza timbrare pochi minuti dopo l'ingresso, per	
	rientrare dopo alcuni minuti, spesso con una busta della spesa, talora in auto);	
	e) come sopra precisato (§ 9.1.1 lett.e), con nota in data 2.8.2017 il Talle-	
	rico, dirigente dell'Ufficio di appartenenza della Mazza, ha precisato che le	
	uscite venivano autorizzate con "permessi cartacei" (infatti ha esibito sia un	
	permesso rilasciato a Mazza e Mungo il 12.4.2017 per recarsi ad effettuare	
	"consegna mandati", giorno peraltro non contestato in citazione, sia dei fogli	
	di controllo presenza recanti ingressi ed uscite riferiti ad un altro dipendente)	
	(cfr. § 9.1.1 lett.e);	
	f) a fronte di queste precise dichiarazioni, la Guardia di finanza non ha	

	riscontrato alcun documento comprovante che le uscite della Mazza fossero	
	state autorizzate dai superiori e/o fossero dovute a motivi di servizio; e anche	
	se in sede di indagini difensive il Tallerico ha ammesso la possibilità di auto-	
	rizzazioni verbali, non ha affatto ammesso che questo fosse una prassi ordina-	
	ria, né che la Mazza fosse stata autorizzata verbalmente nei giorni e nelle ore	
	in contestazione (cfr. § 9.2.2.2);	
	g) la documentazione presentata dalla convenuta non comprova l'esistenza	
	di motivi di servizio, in quanto non consta una richiesta di permesso per recarsi	
	alla visita medica di cui al certificato medico del 27.3.2017 (né che fosse stata	
	autorizzata), e l'esibito permesso di uscita dalle ore 9,00 del 6.12.2016 si rife-	
	risce a motivi "personali" (non di ufficio) (cfr. Produzione Mazza, All. 4 e 5);	
	anche se indubbiamente quest'ultima uscita era stata autorizzata e quindi non	
	può essere considerata come indebita sottrazione di energie lavorative	
	all'Azienda, pur restando indebitamente non registrata nel sistema automatiz-	
	zato, come da tabulati in atti (Produzione del P.M.,Doc.2, All.1, Suball. 61).	
	Pertanto, eccezion fatta per la uscita del 6.12.2016 (per la quale risulta una	
	autorizzazione, ma non la timbratura), tutti gli episodi in contestazione devono	
	ritenersi di ingiustificato allontanamento dal servizio.	
	9.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, da un lato, deve ritenersi	
	raggiunta la prova di tutte le condotte di assenteismo fraudolento conte-	
	state ai convenuti e riassunte nelle tabelle che precedono; dall'altro, risulta	
	evidente la inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla difesa del	
	CANDELIERE. Infatti, il complesso di circostanze sopra precisato e compro-	
	vato (in particolare le mansioni svolte dai convenuti, la frequenza e le modalità	
	degli episodi di allontanamento dalla sede di servizio, la mancanza di prova di	
	85	

	qualsivoglia autorizzazione scritta o registrazione formale delle uscite in con-	
	testazione, a fronte di precise regole che impongono autorizzazioni scritte e	
	registrazioni informatiche o documentali per ogni uscita dalla sede di servizio:	
	tutte circostanze fondate su precisi riscontri documentali e sulle dichiarazioni	
	dei superiori: cfr. § 9.2.3.1 e § 9.2.3.2) consente di escludere la rilevanza pro-	
	batoria delle prove testimoniali richieste dal convenuto CANDELIERE, che	
	hanno ad oggetto vuoi l'esistenza di cause di giustificazione delle uscite del	
	convenuto dalla sede (asseriti motivi di servizio e autorizzazioni dei superiori:	
	capitoli 1,2,3,4,5), vuoi l'inesistenza di un registro interno per la registrazione	
	degli allontanamenti dalla sede (capitoli 6,7), vuoi l'utilizzazione del registro	
	esibito da parte di uno solo dei dipendenti (capitoli 8,9). In ogni caso, la prova	
	testimoniale richiesta appare inammissibile, per i motivi seguenti.	
	a) Anzitutto, le persone indicate come testi dal convenuto sono colleghi di	
	lavoro del convenuto, anch'essi tenuti a registrare le presenze in sede e a giu-	
	stificare le assenze non autorizzate (tra l'altro, tre di loro, Umbro, Tosi e Ni-	
	coletta, tutti attinti dall'indagine di P.G., ed il quarto, il Gallella Daniele, non	
	indagato ma anch'esso appartenente al medesimo ufficio, come emerge dai	
	permessi di uscita: cfr. Produzione del P.M., All.1, pagg. 51 segg., 301 segg.,	
	406 segg., nonché Suball.18); onde la loro testimonianza è inammissibile sia	
	per interesse nella causa (arg. ex art.98 c.g.c. e art.246 c.p.c.), sia per irrile-	
	vanza, dovendosi comunque ritenere inattendibili le dichiarazioni che essi	
	eventualmente potrebbero rendere in conformità al capitolato, a fronte delle	
	dichiarazioni dei superiori e dalla produzione documentale suddette, che com-	
	provano la diversa realtà sopra descritta, caratterizzata da pervicace omissione	
	di una regolare registrazione delle uscite.	
	86	

b) Inoltre, i capitoli di prova relativi al registro delle presenze reperito presso l'Area tecnica sono irrilevanti, e quindi inammissibili ex art.96 comma 1 c.g.c., in quanto – anche se i testi dichiarassero quanto affermato dalla difesa (che non era un registro ufficiale ma un registro personale del Nicoletta) – resterebbe comunque il dato di fatto che il convenuto ha ommesso qualsivoglia registrazione delle uscite dalla sede dal servizio, onde la prova non rileverebbe per il danno all'immagine contestato.

c) Infine, quanto alle testimonianze relative ai pretesi motivi di servizio delle uscite (ed alle relative autorizzazioni verbali del capufficio), nel capitolato non si precisano i giorni e le ore in cui tali pretese attività di servizio sarebbero state svolte: dal che discende la inammissibilità della prova per aspecificità del capitolato (ai sensi dell'art. 98 c.g.c. e dell'art.244 c.p.c.), nonché per irrilevanza, (in quanto, come si è detto, la prova richiesta non afferisce ai concreti episodi in cointestazione ma alla incontrovertita esistenza di incarichi esterni);

10. Tanto premesso in linea di principio sulla condotta anti giuridica dei convenuti, occorre un **separato esame delle fattispecie**, con riferimento alle varie tipologie di danno erariale in cointestazione.

11. Quanto al **danno patrimoniale diretto**, occorre distinguere le posizioni dei due convenuti.

11.1. Come sopra precisato (§ 9.1.2.4.), al **Candeliere** risultano imputabili 44 episodi di assenteismo accertati in 17 giorni, nei quali il convenuto ha usufruito di uscite non giustificate per complessive 28 ore, 22 minuti, 2 secondi: ed in mancanza di prova di motivi di servizio a base delle stesse (come sopra precisato), deve ritenersi che la retribuzione corrispettiva di quel periodo di

	tempo sia indebita e costituisca diminuzione patrimoniale. Tale danno è stato	
	correttamente calcolato dalla Guardia di finanza in € 299,27, pari alla retribu-	
	zione oraria lorda di 10,55 €/h (comunicata dall'amministrazione e desumibile	
	dalle buste paga: cfr. § 9.1.2.3) per il periodo di tempo non lavorato (in ore e	
	frazioni delle stesse).	
	Tale danno risulta avvinto da evidente nesso di causalità adeguata con la con-	
	dotta del convenuto sopra ricostruita, che risulta tenuta nell' esercizio delle fun-	
	zioni , nonché antigiuridica e colpevole per la violazione dei precisi obblighi di	
	servizio sopra citati, di divieto di uscita dalla sede di servizio senza registrazione	
	e senza autorizzazione (cfr. §§ 8.1 segg, § 9.1.1, §§ 9.1.2 segg., § 9.2.2.1, §	
	9.2.2.2.), e senza alcuna causa di giustificazione (§§ 9.2.3, § 9.2.3.1).	
	Infine, la mancanza di comprovate autorizzazioni e di registrazioni delle uscite	
	nei giorni e nelle ore contestate, nonché la frequenza, la durata, gli orari e le	
	modalità delle uscite dal servizio (sopra precisate sub § 9.1.2.4., § 9.2.3., §	
	9.2.3.1., § 9.3.), sono circostanze che nel loro complesso comprovano la natura	
	dolosa della condotta suddetta, ovvero una precisa coscienza e volontà di sot-	
	trarre tempo di servizio all'amministrazione, percependo retribuzione indebita.	
	Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D.	
	n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità ammi-	
	nistrativa per il danno in esame, onde il convenuto CANDELIERE va condan-	
	nato a questo titolo al pagamento della somma di € 299,27 oltre accessori e	
	spese come oltre specificato.	
	11.2. Analogo discorso vale per la Mazza , alla quale, come sopra precisato (§	
	9.1.2.5.), risultano imputati dalla Guardia di finanza 40 episodi di assenteismo	
	accertati in 23 giorni, nei quali la convenuta ha usufruito di uscite non	
	88	

	giustificate per complessive 29 ore, 42 minuti, 18 secondi. In mancanza di prova	
	di giustificazioni a base delle stesse (come sopra precisato), deve ritenersi che	
	la retribuzione corrispettiva di quel periodo di tempo sia indebita e costituisca	
	diminuzione patrimoniale; <i>eccezion fatta</i> per la uscita del 6.12.2016 alle ore	
	9,00 (ve ne sono altre in altri orari), non contestata dalla Procura contabile in	
	quanto, pur essendo stata omessa la timbratura (e quindi rilevando tale omis-	
	sione ai fini del danno all'immagine), risulta concesso un permesso di uscita	
	alle ore 9,00 per motivi personali. Pertanto, le uscite non giustificate (detratta	
	quella in esame) risultano nel complesso pari a 28 ore, 53 minuti, 01 secondi.	
	Tale danno , quindi, non corrisponde a quello calcolato dalla Guardia di finanza	
	(in € 436,02, pari alla retribuzione oraria lorda – variabile da 14,01 a 16,16 €/h	
	per straordinario pomeridiano – moltiplicata il periodo di tempo non lavorato di	
	29 ore e 42 minuti) ma al minor valore di € 424,49 (detratti 49 m 17 sec. di	
	permesso per motivi personali), che tuttavia la Procura ha contestato in	
	€ 422,82. Va inoltre precisato che pretesi controcrediti per ore di straordinario	
	asseritamente effettuate (cfr. Doc. 1 allegato alla Memoria della convenuta) non	
	possono essere portati a compensazione mancando i requisiti della “pari liqui-	
	dità ed esigibilità” richiesti dall’art. 1243, comma 1, cod.civ. ed in quanto l’ac-	
	certamento giudiziale di crediti a titolo di lavoro non può essere oggetto della	
	cognizione di questa Corte ma del giudice del lavoro, trattandosi peraltro di	
	controcrediti non di “facile e pronta liquidazione” (la presenza di un minor nu-	
	mero di ore compensate, riportato nel documento, fa ritenere che le ore in ecce-	
	denza non fossero state richieste) e mancando quindi i requisiti richiesti dall’art.	
	1243, comma 2, cod.civ..	
	Tale danno risulta avvinto da evidente nesso di causalità adeguata con la	
	89	

	<i>condotta</i> della convenuta sopra ricostruita, che risulta tenuta nell’ <i>esercizio delle</i>	
	<i>funzioni</i> , nonché <i>antigiuridica</i> e <i>colpevole</i> per la violazione dei precisi obblighi	
	di servizio sopra citati, di divieto di uscita dalla sede di servizio senza registra-	
	zione e senza autorizzazione (cfr. §§ 8.1 segg, § 9.1.1, §§ 9.1.2 segg., § 9.2.2.1,	
	§ 9.2.2.2.), e senza alcuna causa di giustificazione (§§ 9.2.3, § 9.2.3.2.).	
	Infine, la mancanza di comprovate autorizzazioni e registrazioni nei giorni e	
	nelle ore contestate, nonché la frequenza, la durata, gli orari e le modalità delle	
	uscite dal servizio (sopra precisate sub §§ 9.1.2 segg., § 9.1.2.5., § 9.2.3., §	
	9.2.3.2., § 9.3.), sono circostanze che nel loro complesso comprovano la na-	
	tura <i>dolosa</i> della condotta suddetta, ovvero una precisa coscienza e volontà di	
	sottrarre tempo di servizio all’amministrazione, percependo retribuzione in-	
	debita.	
	Sussistono pertanto tutti di presupposti di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D.	
	n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità am-	
	ministrativa per il danno in esame, onde la convenuta MAZZA va condannata	
	a questo titolo al pagamento della somma di € 422,82 oltre accessori e spese	
	come oltre specificato.	
	12. Passando al <u>danno da “alterazione del sinallagma contrattuale”</u> , con-	
	testato a tutti i convenuti (CANDELIERE e MAZZA), si è già evidenziato sub	
	§ 6.2.1 che è astrattamente ammissibile la contestazione di un danno econo-	
	mico (da minore valore della prestazione complessivamente resa) che si af-	
	fianchi al danno finanziario da retribuzione indebita (in quanto corrisposta in	
	assenza della controprestazione lavorativa dovuta); ma è evidente che questo	
	danno ulteriore va verificato in concreto. Infatti, la retribuzione compensa	
	tutta la prestazione resa, sia per quantità (in termini di tempo), sia per valore	
	90	

	(in termini di qualità/produttività del servizio reso); pertanto, deve presumersi	
	che il risarcimento della quota di retribuzione indebitamente percetta com-	
	pensi sia il minor tempo sia il minor valore della prestazione complessiva-	
	mente resa, tranne la prova concreta di una ulteriore diminuzione di valore	
	non ricompresa nel valore della retribuzione medesima.	
	Nella concreta fattispecie, tuttavia, la procura non ha fornito tale prova, limi-	
	tandosi ad affermare che gli episodi di assenteismo renderebbero “disconti-	
	nua” ed “inadeguata” la prestazione resa (il che è indubbio, atteso che una	
	quota della retribuzione va comunque restituita dai convenuti), tanto da ri-	
	durne il valore in misura pari al 30% della retribuzione percepita nel periodo	
	di indagine di quattro-cinque mesi, meno il danno patrimoniale (cfr. § 1.2.3.2,	
	§ 1.4), ma senza documentare in alcun modo se e perché il valore della pre-	
	stazione si sia ridotto di un ulteriore e così significativo valore rispetto al	
	danno patrimoniale da retribuzione indebita. Infatti, la Procura non ha provato	
	che in corrispondenza degli episodi di assenteismo vi siano stati mancato rag-	
	giungimento degli obiettivi e/o inesatte prestazioni di servizio (disservizi) ul-	
	teriori rispetto a quelle per cui il danno diretto va risarcito a titolo di danno	
	patrimoniale diretto (anzi, la difesa della Mazza ha fornito elementi di prova	
	del contrario, con il doc. n.1 al allegato al fascicolo di parte); né ciò si può	
	presumere solo sulla base del numero e della frequenza degli episodi di assen-	
	teismo, indubbiamente significativi ma comunque non eccessivi per durata e/o	
	comunque limitati solo ad alcuni giorni del periodo di osservazione, onde non	
	necessariamente le assenze debbono avere inciso sul servizio complessivo e/o	
	sull’utenza in maniera così elevata, tanto più che i convenuti non erano infer-	
	mieri o medici, ma avevano compiti amministrativi (e non è contestato in	
	91	

citazione che fossero addetti al *front-office*).

Pertanto, la domanda di condanna dei convenuti a questo titolo va respinta,

manca il fondamentale presupposto di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D.

n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità am-

ministrativa (il danno).

13. Diverso discorso vale per il **danno all'immagine**, contestato a tutti i

convenuti.

E' anzitutto accertato che i convenuti CANDELIERE e MAZZA- a prescin-

dere dalla esistenza o meno di autorizzazioni e di motivi di servizio a base

delle uscite (di cui, peraltro, non vi è prova tranne in un caso) – entravano ed

uscivano dalla sede della A.O. senza usare il marcatempo e comunque senza

registrare in alcun modo la propria assenza, né con meccanismo automatico -

in funzione da vari anni - né in documenti cartacei che comunque erano in uso

all'interno dei propri uffici. Tale **condotta tipica** (cfr. sopra § 8.2, § 8.3 e

§ 8.5) risulta senz'altro commessa nell' **esercizio delle funzioni** e risulta al-

tresi **antigiuridica** e **colpevole**, in quanto posta in essere in **violazione dei**

doveri di servizio afferenti alla registrazione della presenza in servizio ed alla

```
prestazione del servizio stesso (cfr. § 8.1, § 9.1.1., §§ 9.1.2. e segg.).
```

Inoltre, premesso che presupposto ad avviso di questo Collegio la re-

sponsabilità ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 presuppone comunque una

concreta lesione di immagine (cfr. § 8.5 lett.a), è indubbio che la condotta

dei convenuti – ripetuta nel tempo da varie persone (decine di dipendenti della

ASP e della A.O., oggi “Renato Dulbecco”) – è stata indubbiamente causa

adeguata del disdoro arrecato all'amministrazione nella collettività, essendo

divenuta di dominio pubblico nei giorni 23-24.3.2020 grazie ad una

	diffusissima campagna di stampa su televisioni e quotidiani nazionali e locali	
	e su siti web, che dava atto dei diffusi fenomeni di assenteismo nella ASP e	
	nella A.O. (Cfr. Produzione del P.M., Doc.2 all.6, in particolare la Gazzetta	
	del Sud di Catanzaro del 23.4.2020, che citava anche i nomi dei convenuti nel	
	presente giudizio come destinatari dell’avviso di conclusioni indagini), così	
	come è di dominio pubblico il processo penale instaurato anche nei confronti	
	dei convenuti nel presente giudizio (Cfr. Produzione del P.M., Doc. 11).	
	E’ appena il caso di evidenziare che tale lesione di immagine risulta le-	
	gata da nesso di causalità con la condotta assenteistica dei dipendenti, che	
	non è solo <i>condicio sine qua non</i> ma “causa adeguata”, ovvero conseguenza	
	immediata e diretta, del danno di immagine, dato che la diffusione a mezzo	
	stampa della condotta non è circostanza sopravvenuta da sola sufficiente a	
	produrre l’evento (art.40 c.p.) ma conseguenza “ordinaria” della condotta an-	
	tigiuridica dei dipendenti, secondo criteri probabilistico-statistici.	
	Infine, deve ritenersi che le condotte predette siano connotate da dolo ,	
	considerando:	
	a) la piena conoscenza da parte di chiunque dell’esistenza di precisi obbli-	
	ghi, per i pubblici dipendenti, di registrazione della presenza in servizio, san-	
	zionati disciplinarmente e penalmente (anche per le diffuse e scandalizzate	
	campagne di stampa periodicamente presenti sui mass-media sui casi di as-	
	senteismo dei pubblici dipendenti);	
	b) la mancanza di qualsivoglia forma di registrazione degli allontanamenti	
	dalla sede di servizio, e di qualsivoglia autorizzazione all’uscita per le pretese	
	ragioni di servizio;	
	c) la frequenza, la durata, gli orari e le modalità fraudolente delle uscite dal	
	93	

servizio (sopra dettagliate).

Tali circostanze comprovano una precisa coscienza e volontà di non procedere alle doverose registrazioni delle uscite dal servizio, in dispregio agli atti interni ed alle regole vigenti in materia, e quindi una altrettanto precisa coscienza e volontà di arrecare danno all'immagine dell'amministrazione, accettando il rischio che tali illecite condotte venissero a conoscenza del pubblico.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D. n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità amministrativa per il danno in esame.

Peraltro, in merito alla **liquidazione** di tale danno, la prospettazione attorea non può essere accolta.

Anzitutto, ai fini della liquidazione, nella concreta fattispecie non può trovare applicazione la presunzione relativa di un danno pari al doppio della utilità percetta (art.1 comma 1-sexies L. n.20/1994); infatti, da un lato, tale presunzione trova applicazione solo nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto danni all'immagine derivanti da delitti contro la pubblica amministrazione "accertati con sentenza passata in giudicato" (ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie), dall'altro, come si dirà, va comunque superata in quanto condurrebbe a risarcimenti del tutto irrisori rispetto al danno all'immagine concretamente arrecato da ognuno dei convenuti con la propria condotta.

Tanto premesso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ab imis*, Sez. Riun. n. 10/QM/2003), la liquidazione di questa forma di danno non può che essere equitativa (ex art.1226 c.c.) e va effettuata in base ad una serie di indici soggettivi (come la qualifica del responsabile e le funzioni da lui svolte, la cui importanza è direttamente proporzionale alla lesione della reputazione

	dell'amministrazione) ed oggettivi (la competenza territoriale e la delicatezza	
	dell'attività svolta dall'amministrazione danneggiata, la diffusione, gravità e	
	ripetizione dei fenomeni di malamministrazione, la compromissione di effi-	
	cienza dell'apparato con necessità di costosi interventi correttivi, la negativa	
	impressione suscitata dall'illecito sugli amministratori o sull'opinione pubblica	
	per « <i>clamor fori</i> » o per divulgazione sulla stampa). E di tali elementi è stato	
	dato atto in citazione e nella documentazione allegata.	
	Orbene, nella fattispecie il danno arrecato complessivamente all'immagine	
	dell'amministrazione è elevatissimo, stante che gli articoli di giornale prodotti	
	fanno riferimento a condotte assenteistiche di 57 dipendenti della ASP e della	
	A.O. e ad una diffusione del fenomeno dovuta anche a presenza di dirigenti	
	che erano protagonisti o istigatori delle condotte illecite (si veda ad esempio	
	Gazzetta del Sud di Reggio del 24.4.2020: cfr. Produzione del P.M. Doc. 2	
	All. 6); tuttavia, stante la personalità della responsabilità amministrativa (art.1	
	L. n. 20/1994) ogni convenuto può essere chiamato a rispondere solo delle	
	lesioni di immagine riconducibili alla sua condotta, non a condotte di terzi	
	(salvi i casi di concorso, nella fattispecie non contestati), e quindi nel limite	
	dei casi di assenteismo ad ognuno di essi imputati e concretamente accertati.	
	Inoltre, la Procura ha ritenuto di porre a base della propria liquidazione del	
	danno all'immagine lo stipendio mensile lordo rispettivamente riscosso da	
	ognuno dei convenuti, moltiplicato per 12 per tutti i convenuti, ovvero €	
	19.366,20 per Candelieri Maurizio (€ 1.613,85 per 12) ed € 25.663,56 per	
	Mazza (€ 2.138,6 per 12): un parametro che non appare sufficientemente si-	
	gnificativo in relazione a quelli individuati dalle Sezioni Riunite.	
	Pertanto, ai fini della liquidazione del danno all'immagine imputabile ai	
	95	

convenuti, deve ritenersi che un indice più significativo della gravità e ripetizione dei fenomeni di malamministrazione e del disservizio arrecato sia il valore (riportato nelle tabelle che precedono) della retribuzione spettante come corrispettivo delle prestazioni non rese nelle date e nei periodi di assenteismo accertati, valore che tiene conto sia della gravità del fatto (frequenza, durata e rilevanza dei fenomeni assenteistici), sia della qualifica dell'autore della condotta (la cui maggiore anzianità e/o qualifica implica maggiore retribuzione, donde una maggiore base di calcolo del danno all'immagine), e quindi:

- a) € 299,27 per CANDELIERE (in relazione a 44 episodi di omessa timbratura in 17 giorni per la durata complessiva di 28h:22m:02s: cfr. § 9.2.1.4);
- b) 436,00 per MAZZA (in relazione a 40 episodi omessa timbratura in 23 giorni per la durata complessiva di 28h:53m:1s, compreso l'episodio del 6.12.2016, in quanto pur non essendovi danno patrimoniale l'omissione di timbratura e quindi il danno di immagine resta: cfr. § 9.1.2.5.).

Risulta evidente che, nel caso in esame, l'applicazione del criterio del *duplum* condurrebbe a risarcimenti del tutto irrisori rispetto alla concreta entità della lesione di immagine dell'amministrazione (considerate le modalità fraudolente delle condotte sopra riportate e l'ampio rilievo mediatico dato alla vicenda in quanto tale e alle posizioni dei convenuti in particolare); pertanto, si ritiene equo applicare il coefficiente di 12 al valore della retribuzione relativa agli episodi assenteistici. Pertanto, il danno all'immagine deve essere così liquidato:

	Valore episodi di assenteismo	Moltipli- catore	Danno alla immagine
CANDELIERE	299,27	12	3.591,24
MAZZA	436,02	12	5.232,24

Di conseguenza i convenuti vanno condannati al pagamento delle suddette somme loro rispettivamente addebitate, a titolo di danno alla immagine.

14. In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento delle somme che seguono:

	Candelieri	Mazza Annamaria
	Maurizio	ria
Danno patrimoniale diretto	299,27	422,82
Danno da interruz. segnalama contrattuale	//	//
Danno all'immagine	3.591,24	5.232,24
TOTALE	3.890,51	5.655,06

a favore della A.O. Pugliese-Ciaccio, oggi “Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco”

15. Le suddette somme oggetto di condanna (trattandosi di debito di valore) devono essere incrementate di **rivalutazione monetaria**, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del verificarsi dei danni alla A.O. (patrimoniale e all'immagine) fino alla presente sentenza. Inoltre, sugli importi rivalutati delle condanne sono dovuti **gli interessi legali** dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile

16. In applicazione della regola della soccombenza, i convenuti vanno condannati al pagamento in solido delle **spese processuali** a favore dell'Era-rio, liquidate come da nota segretariale a margine della presente decisione ai sensi dell'art. 31 c.g.c. e da dividersi in parti uguali ai sensi degli art.31, comma 6, ed art. 97 c.p.c.

[illegible]